

Materia	Domanda	Risposta Esatta	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio o al recupero è	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero	sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani	vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità	sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta	possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione	le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia	Non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti	i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnando con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnando con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	non esaustivo contrassegnando con la sigla EdW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnando con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco	non esaustivo contrassegnando con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15	non esaustivo contrassegnando con la sigla EdW seguita dalla numerazione da 1 a 99	esaustivo contrassegnando con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13	esaustivo contrassegnando con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende	ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consenta il recupero di risorse	trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia	riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici	utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende	la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico	qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiagati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti	l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiagati senza altro pretrattamento	qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per svolgere una particolare funzione o il preparati ad svolgere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta	in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico	che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti	in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro	in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "toccaggio"	le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definito dalla normativa in materia	le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella carica preliminare alla raccolta dei soli rifiuti organici	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini	esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano	i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi	rifiuti radioattivi	il terreno (in situ), incluso il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti	biodegradabili di giardini e parchi	non biodegradabili di giardini e parchi	di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi	comunque presenti all'interno di giardini e parchi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che	presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale	presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità	non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale	presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività	produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione	non produce rifiuti	produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione	consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore	si diffidi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi	si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi	non abbia l'obbligo di disfarsi	non si diffidi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si diffidi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende	rifiuto	sottoprodotto	prodotto già usato	prodotto riciclato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti	urbani	pericolosi	assimilabili	speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge	possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi assoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente	sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti	ricosmano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici	avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati	deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati	può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto	non è prevista nell'ordinamento italiano
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire	con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati	attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta	con contenitori monouso in PVC	con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area predisposta e allestita per l'attività di	raccolta	deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi	smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente	recupero
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti	urbani conferiti in maniera differenziata	prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade	urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarrabili per essere destinati allo smaltimento	speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione	impermeabilizzata	In vernice termoreagente	in tout venant	igroscopica
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da	sai cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto	sai cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z	una descrizione in lettere del rifiuto	due numeri da 1 a 10
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La classificazione dei rifiuti, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da	il produttore	il detentore	l'intermediario	il trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Con "stabilizzazione" si identificano i processi che	modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	Influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi	non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi	modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti	al produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario	al solo produttore/detentore dei rifiuti	esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento	direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto	esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti	esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato	tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta	sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento	sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali	devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Spetta alle regioni	la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti	l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani	il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti	la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviati al recupero o allo smaltimento
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati	dalle regioni	dai Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dallo Stato	dai comuni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza	delle regioni	dai comuni	delle province	dello Stato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti	deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero	non necessita di rinnovo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi	delle Agenzie per la protezione dell'ambiente	di cittadini	di nessuno altro	dai Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano	rifiuti urbani	scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani	rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali	rifiuti radioattivi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti	sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta	sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata	possono esercitare senza autorizzazione	sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti	la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi	il comune convoca apposita conferenza di servizi	il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione	la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al fine del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che	sono necessarie delle garanzie finanziarie	è sempre necessaria la presenza di un fidejussore, unica forma di garanzia accettata	è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata	non è necessaria alcuna garanzia finanziaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata	di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari	annuale	limitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi	di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti	sono di almeno 180 giorni prima della scadenza	sono di almeno un anno prima della scadenza	non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente	sono 90 giorni prima della scadenza
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientali, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianti rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,	prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio	prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio	previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta	diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto	solo una sanzione amministrativa	solo una diffida	revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede	l'Autorità competente	il Ministero competente	la polizia municipale	il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano	per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata	solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative	a qualunque tipo di variante all'impianto	per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto	di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC	mobile che effettua la sola riduzione volumetrica	mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee	mobile di dissudratazione di fanghi degli impianti di depurazione
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La fattisfà delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta	l'applicazione del Codice penale	non comporta alcuna sanzione	la revoca immediata dell'autorizzazione	solo una sanzione pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata	ogni 5 anni	mai	ogni 10 anni	ogni anno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono	costituire fattispecie di reato	essere puniti solo con sanzioni amministrative	integrare solo delitti mai mai contravvenzioni	integrare solo contravvenzioni ma mai delitti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	La violazione della normativa sui rifiuti	può avere come conseguenza l'applicazione della confisca	non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale	è accertata con ordinanza sindacale	non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere	sia penali sia amministrative	solo penali	sia amministrative sia civili	solo amministrative
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito	sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato	devono essere mandati a revisione speciale	non possono essere sottoposti a confisca	sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengono, non fittiziamente, a persona estranea al reato
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda	tutti i cittadini	sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico	il solo titolare dell'impresa	il solo responsabile tecnico
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni	tre	cinque	uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione	quattro
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo	consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invito a revisione presso officina autorizzata	consegue il fermo amministrativo del veicolo	non consegue mai la confisca del veicolo
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina	il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente	la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di concinerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio	è punito con l'arresto e con l'ammenda	commette un delitto	è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista	non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbruttimenti di quantità inferiori a tre metri steri
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui attività di incenerimento o di concinerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la	pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda	multa e la reclusione	pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda	sanzione amministrativa pecuniaria
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può assumere rilevanza penale	non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa	non ha mai rilevanza penale	non comporta mai l'attribuzione di sanzioni
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione	commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"	è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria	non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)	è punito solo con un ammenda del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende	qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato	l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile	qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Al sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo VI), i produttori e gli utilizzatori	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi	sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio e non dei relativi rifiuti
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo VI, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto	che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale	originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto	che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere	gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto	depositata per un periodo massimo di 10 anni	depositata per un periodo massimo di 3 anni	depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?	all'atto dell'iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;	solo all'atto dell'iscrizione;	entro il 31 dicembre di ogni anno;	non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell'iscrizione al RENTRI?	al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;	al 30 aprile dell'anno precedente;	al 1° gennaio dell'anno in corso;	alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all'iscrizione al RENTRI?	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;	I privati cittadini;	I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;	I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;	I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria B;

1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?	Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.	Almeno una volta all'anno;	Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati.	Entro il 30 aprile di ogni anno;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:	L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;	b.Bul? trasportatore di rifiuti pericolosi;	Dai produttori di rifiuti pericolosi;	Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Come avviene l'accesso al portale RENTR?	Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNG);	Attraverso il riconoscimento facciale;	Mediante l'inserimento di nome utente e password sotto dall'utente in fase di registrazione;	Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTR nei termini stabiliti?	Il soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;	Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;	Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;	Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto?" del Portale RENTR per ricevere assistenza o consultare le schede operative?	Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;	Solo i responsabili tecnici;	Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;	Solo i produttori di rifiuti urbani;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTR è articolato in:	Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;	Una sezione Pubblica e una sezione Privata;	Una sezione Generale e una sezione Specialistica;	Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Nel caso in cui un operatore avuti l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTR successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?	Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.	Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.	Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.	L'iscrizione al RENTR deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTR?	Devono essere trasmessi al RENTR solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi	Devono essere trasmessi al RENTR solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi	I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTR	Devono essere trasmessi al RENTR solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali: può emettere il FIR su richiesta del produttore?	Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo	Sì, ma può emettere solo il FIR digitale	Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo	No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?	Il destinatario deve restituire tramite il RENTR, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti	Il trasportatore restituisce tramite il RENTR, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Il trasportatore restituisce tramite il RENTR, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale	Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore	Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario
1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea	Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?	Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il Formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili	La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessaria di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario	Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)	Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Si stima che il riscaldamento terrestre via dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono	assorbite dai gas serra	assorbite dai gas serra	assorbite dal vapore acqueo	restituite allo spazio
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'indice di qualità dell'aria (IQA)	è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria	descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio	non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese	è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata	alle regioni o alle province autonome	ai singoli comuni	allo Stato	ai singoli cittadini
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da	ISPRA	INRCA	PIRA	INAIL
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative	europee ma anche mondiali	europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica	esclusivamente mondiali	europee ma non anche mondiali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali	spicca l'anidride carbonica	sono assenti gli ossidi di azoto	è preponderante l'ossigeno	è assente l'anidride carbonica
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto	una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera	la radiazione di tutti i veicoli in circolazione	la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico	l'aumento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	in attuazione del principio di prevenzione	si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali	il più intervento solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	ai verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre affrettare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa	si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla tutela del suolo e delle acque (D.lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'autorità di bacino distrettuale è istituita	in ciascun distretto idrografico	in ciascun comune	presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	in ciascuna regione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Sulla base delle classi di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano	le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale	nessuna misura	indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali	solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere preventivamente autorizzati	tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie	solo gli scarichi di acque reflue urbane	solo gli scarichi di acque reflue domestiche	solo gli scarichi di acque reflue industriali
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le	centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW	cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari	inceneritori rifiuti con recupero energetico	discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata	180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione	120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione	entro il termine di scadenza dell'autorizzazione	90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di inquinamento ambientale	è un delitto che può essere commesso da chiunque	può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitano attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio	è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque	è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	I delitti colposi contro l'ambiente	riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale	sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria	riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale	riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un	pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)	aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da	giudice, ove tecnicamente possibile	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile	sindaco con ordinanza
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti si configura quando	le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone	l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti	la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio	da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente	in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica	per responsabilità condivisa	da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda
1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.lgs. 152/2006)	Le sanzioni della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende	il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva	qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque	solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti	solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di	idoneità tecnica	requisito soggettivo	requisito tecnico-sanitario	capacità finanziaria
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico	rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale	non rappresenta un requisito di idoneità tecnica	rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere	alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa	medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa	nessuna delle tre ipotesi	requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve	fornire adeguata formazione e informazioni al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento	comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento	svolgere per una sola categoria e classe	rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico	vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione	definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	divergere l'attività generale dell'impresa	gestire il personale dipendente dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a	assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa	gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale	vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività	in maniera effettiva e continuativa	a richiesta e in base alle priorità dell'impresa	in maniera efficiente e permanente	in maniera imprenditoriale e professionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da	responsabile tecnico	provincia territorialmente competente	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è	porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa	verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organo medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)	garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	E' corretto affermare che il responsabile tecnico	deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare	deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale	deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi	è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico	ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi	è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza	ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico	predispone e sottoscrive l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare	curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute	adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno	trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata	dai responsabile tecnico dell'impresa	solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente	dalla sezione regionale competente per territorio	dai produttore del veicolo
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,	definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo riferito al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale	controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda	definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli	prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore	la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione	verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore	accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per	eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasferimento dei rifiuti da trasportare	gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi	il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti	impedire manovre corrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve garantire la tumazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda	può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti	deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti nel caso di differenzia del carico dei rifiuti da trasportare	informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto	condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa	coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve	coordinare l'attività dei conducenti in caso di differenzia delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di caricamento	seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione	vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore	coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta	attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani	effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta	effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta	vigilare gli accessi del centro di raccolta
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Con riferimento alla categoria B - "intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico	verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti agente di intermediazione e commercio	predispone il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio	curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi	acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino esandone stati adeguatamente formati e informati
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto	produrre, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse	presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro	verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico	organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da	responsabile tecnico e legale rappresentante	comune territorialmente competente	legale rappresentante dell'impresa	provincia territorialmente competente
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie	può essere maturata in qualsiasi settore di attività	deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni	può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese	purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte	sempre	mai	salvo delega espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi	agli stessi è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale	l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi	agli stessi ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede	un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dall' legale/ rappresentante/ indicato/ dall'impresa	un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto	l'intervento immediato dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico	l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi	alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono	fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico	solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico	sempre	fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dell'incarico
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale	invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico	cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali	sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali	cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse	non è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani	è obbligatorio	è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'organismo di vigilanza, previsto dal D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito	di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili	di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico	di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Secondo il D.lgs. n.231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente	deve e può interagire con l'organismo di vigilanza	deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato	non deve interagire con l'organismo di vigilanza	deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è subordinato
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concurano in un reato ambientale	ciascuno sarà chiamato a rispondere penalmente	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti	sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)	sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete	al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto	esclusivamente al gestore del trasporto	esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti	a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire	una cultura interna della legalità ambientale	la conoscenza del protocollo di Kyoto	l'applicazione dell'accordo di Parigi	la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231	pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati	è obbligatoria in tutti i tipi di aziende	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti	è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	L'adozione dei cd. modelli 231 consente di	evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati	di favorire la corretta gestione degli oli esausti	di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda	di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti
2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico	Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità	penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve	comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	ciascuna provincia	il Ministero dell'economia e delle finanze	ciascuna regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero	dell'ambiente e della sicurezza energetica	dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	della cultura	dell'economia e delle finanze
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in	un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali	un Comitato nazionale e in Comitati regionali	una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali	un Comitato nazionale e in Sezioni comunali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure	individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate	i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi	non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderire
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi	coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna	definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni pregresse di legge
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'Albo nazionale gestori ambientali	è consultabile su uno specifico sito web	non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti	è segreto	è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	stabilite annualmente sulla base di un programma di attività	stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	definite in autonomia dal Comitato stesso
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La modalità, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da	Comitato nazionale	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Sezioni regionali e provinciali	Presidente dell'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I criteri e la modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da	Comitato nazionale	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Sezioni regionali e provinciali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura	del Comitato nazionale	del Presidente dell'Albo nazionale	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il c.d. ricorso amministrativo in opposizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso	la Camera di commercio dei capoluoghi di regione	capoluoghi di regione	cinqué città scelte dalla regione	la città più abitata della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso	la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano	il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali	le regioni e le province	il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da	Sezioni regionali e provinciali	regioni	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	comuni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Comitato nazionale dell'Albo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da	Sezioni regionali e provinciali dell'Albo	Comitato nazionale dell'Albo	Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Accettazione, revoca e vincolo della garanzia finanziaria che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati	dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata	dal Consiglio di Stato in sede consultiva	da Tribunali amministrativi regionali	dalla Corte dei conti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo	la sezione regionale o provinciale dell'Albo	la provincia	il Comitato nazionale dell'Albo	gli uffici della Motorizzazione civile
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità	telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente	cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti della Camera di commercio	da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale	cartacea mediante invio con raccomandata
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere presentata	alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali	al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati	in modalità telematica	secondo modalità definite in accordo con l'impresa	esclusivamente in modalità cartacea	secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)	elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)	elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa	tutti i codici rifiuti che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riapogativo
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce	causa di sospensione dall'Albo nazionale	ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa	causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposita relazione annuale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite	dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale	dalla prefettura	da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio	dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è previsto	la cancellazione dall'Albo nazionale	un'ammonizione da parte della Sezione regionale	una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente	la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa	in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo	sempre e solo su supporto cartaceo	secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta	sempre e solo in formato digitale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione	amministrativa disciplinare	penale	pecuniaria	accessoria
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati	dalle Sezioni regionali e provinciali	dalla provincia, sentito il Comitato nazionale	dal Comitato nazionale	dalla Camera di commercio, sentita la provincia
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono	ricorribili dinanzi al Comitato nazionale	ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale	ricorribili dinanzi al presidente della regione	inappugnabili
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro	30 giorni dalla comunicazione	15 giorni dalla comunicazione	60 giorni dalla comunicazione	15 giorni dal deposito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale	può essere sospesa e può essere cancellata	non può essere sospesa ma può essere cancellata	può essere sospesa ma mai cancellata	può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata

3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Averso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali	gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso	è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia	non è ammesso alcun ricorso amministrativo	è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione	l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo	l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione	l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale	l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la	sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate	cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali	cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale	sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare	centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi	tre giorni complessivi, sempre continuativi	seicanta giorni complessivi, sempre continuativi	venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali	previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni	senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni	tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta	tramite provvedimenti privi di motivazione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo	sempre a tempo indeterminato	stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi	sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale	sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione	possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto	sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora	l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Averso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale	entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura	solo quando si presentano specifiche condizioni
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Averso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso	in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso	solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale	solo ed esclusivamente al giudice ordinario	solo ed esclusivamente al presidente della regione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Averso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi	nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa	nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi	appena hanno preso una decisione in merito
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito	per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti	solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti	per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Secondo l'art. 212 D.lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi	per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti	che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale	per varie attività di trasporto rifiuti	sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali	non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione	può iscriversi in categoria 3 bis	deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti	possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese	è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza	può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale	può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 5 e 10 dell'Albo nazionale	rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono	in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria	nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario	in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)	nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini
3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014	In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria	è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari	può essere dimostrata solo dal volume di affari	può essere dimostrata solo dal patrimonio	può essere dimostrata solo dai bilanci
1. Normativa sull'autotrasporto	I compiti di regolazione in materia di circolazione stradale (nelle componenti, veicoli, conducenti e autotrasporto) all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono affidati	al Dipartimento per i trasporti e la navigazione	all'Ufficio legislativo	al Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici	alla sola Direzione generale territoriale del Centro
1. Normativa sull'autotrasporto	Le quattro Direzioni generali territoriali sono articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sono competenti	sugli UMC presenti a livello territoriale suddivisi in ambito regionale	in ragione del numero di immatricolazioni a livello regionale	in ragione del numero di autorizzazioni rilasciate	in ragione del numero di immatricolazioni a livello provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione dell'iscrizione all'Albo autotrasportatori, REN e relative autorizzazioni all'accesso alla professione di autotrasportatore è affidata	agli UMC (Uffici motorizzazione civile)	alle Province	agli Studi di consulenza abilitati ad operare nel settore dei trasporti	alle Regioni
1. Normativa sull'autotrasporto	La gestione della circolazione stradale, nelle due componenti di veicoli e conducenti, è affidata a	UMC (Uffici motorizzazione civile) e relative sezioni provinciali	Direzioni generali territoriali	Dipartimento per i trasporti e la navigazione	Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Rientra nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi il	servizio di locazione dei veicoli senza conducente	trasporto in conto proprio	trasporto di cose per finalità interne eseguito dalle pubbliche amministrazioni	servizio di soccorso stradale effettuato con carri attrezzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'autotrasporto di cose può essere distinto in	trasporto di cose in conto proprio e trasporto di cose per conto di terzi	trasporto di cose per conto di terzi e trasporto promiscuo	trasporti occasionali e periodici	trasporto promiscuo e trasporto di cose in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Gli autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato	sono esentati dalla normativa che regola il trasporto delle cose se eseguono trasporti per esigenze interne dell'ente	sono assoggettati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi solo se eseguono trasporti per esigenze interne dell'ente	sono sempre assoggettati alla disciplina dell'autotrasporto di cose per conto di terzi	devono essere in possesso di licenze in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	I veicoli dello Stato, regioni, comuni, province sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto	quando sono destinati esclusivamente a soddisfare esigenze interne a tali enti	non sono esentati in quanto targati con targa civile	solo se muniti di specifiche targhe	quando effettuano trasporti per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Sono esenti dalla disciplina amministrativa sull'autotrasporto i motocarri e i veicoli adibiti	ad uso speciale	alla raccolta di rifiuti solidi urbani	a trasporto di cose in conto proprio aventi massa complessiva superiore a 6 t	a trasporto di cose per conto terzi aventi massa complessiva inferiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del CDS sono esenti dalla disciplina sull'autotrasporto cose gli autocarri aventi	massa complessiva non superiore a 3,5 t	massa complessiva non superiore a 3,5 t	portata non superiore a 3,5 t	portata superiore a 6 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche	non rileva ai fini del possesso del titolo autorizzativo al trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	La distinzione "uso proprio" e "uso di terzi"	riguarda l'utilizzazione economica del veicolo	non rileva ai fini del titolo autorizzativo necessario per l'esercizio del trasporto	rileva solo ai fini del conducente del veicolo	riguarda l'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche
1. Normativa sull'autotrasporto	Il servizio di linea per trasporto di cose	può essere esercitato previo ottenimento di apposita concessione	può essere esercitato liberamente senza alcun titolo	non è previsto dal CDS	ha notevole rilevanza economica e sociale

1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni per l'esercizio del trasporto di cose in conto proprio è previsto che	il trasporto non rappresenti l'attività economicamente prevalente del soggetto	Il trasporto costituisca attività economicamente prevalente	il trasporto possa avvenire con mezzi di massa complessiva superiore a 6 t noleggiati senza conducenti	le cose trasportate appartengano a terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato	ad apposita licenza qualora i veicoli utilizzati superino la massa complessiva di 6 t	a iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	a nulla osta	a una previa comunicazione all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
1. Normativa sull'autotrasporto	Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose	attinenti all'attività del titolare e per la quale è stata rilasciata la licenza	esclusivamente di proprietà del conducente	esclusivamente se di proprietà del titolare della licenza	di qualsiasi natura e proprietà
1. Normativa sull'autotrasporto	L'ulvenazione delle cose trasportate in forza della licenza di trasporto in conto proprio devono accompagnare	ogni trasporto in conto proprio eseguito con autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 t	solo i trasporti in conto proprio laddove il percorso ecceda i cinquanta chilometri	solo i trasporti in conto proprio eseguiti con autoveicoli aventi portata utile superiore a 6 t	ogni trasporto in conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza di trasporto cose in conto proprio è soggetta a	verifiche periodiche per accertare che persistano i requisiti in base ai quali la licenza fu rilasciata	visite ispettive	controlli mensili	controlli ogni triennio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza di trasporto di cose in conto proprio è rilasciata da	provincia	Camera di commercio	UMC	comune
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza per il trasporto di cose in conto proprio con veicoli di massa complessiva superiore a 6 t	Deve accompagnare la carta di circolazione o il Documento Unico di circolazione del veicolo	Viene conservata presso l'Amministrazione provinciale competente al rilascio	Deve accompagnare la patente di guida del conducente	Va tenuta presso la sede legale dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 la redazione del documento di trasporto per cose in conto proprio	è obbligatoria solo ove il trasporto avvenga con veicoli di portata superiore a 3 t	è obbligatoria solo per il trasporto di derrate alimentari	non è mai obbligatoria	è obbligatoria solo se richiesta dal competente ufficio della provincia
1. Normativa sull'autotrasporto	L'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è	l'albo presso cui devono essere iscritte le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi	l'albo dove vengono iscritti coloro che hanno superato l'esame per l'accesso all'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi	l'elenco dei veicoli di massa superiore a 1,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi è condizione indispensabile	per tutte le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi	solo per le imprese che intendono esercitare l'autotrasporto quale attività complementare all'attività principale svolta	per tutte le imprese che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio	per tutte le imprese che intendono acquistare veicoli da adibire al trasporto cose
1. Normativa sull'autotrasporto	Non rientra tra le attribuzioni del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori	il rilascio delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio	svolge funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore	determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto	verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	In base alla legge n. 298/1974 il compito di determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto	rientra tra le competenze del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	è in capo alle province	A di esclusiva competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti	A di competenza degli UMC
1. Normativa sull'autotrasporto	La quota di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi va versata	entro il 31 dicembre di ogni anno	ogni sei mesi	entro il 10 gennaio di ogni anno	entro il 31 gennaio di ogni anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ogni anno sono tenute a versare	una quota d'iscrizione calcolata in base al parco veicolare e alla massa dei veicoli	una tassa di Concessione governativa per mantenere l'iscrizione	una volta iscritte non versano alcuna quota annuale	un diritto in base al capitale dell'impresa, per far fronte ai costi di gestione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione all'elenco dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi può essere iscrizione	limitata, senza vincoli e limiti e nella sezione speciale	nella sezione nazionale e nella sezione regionale	con autocarri, con autoveicoli, con motoveicoli	in conto proprio, per conto terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Possono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori	i cittadini italiani e UE	solo cittadini italiani	anche i cittadini extra UE se richiedono la cittadinanza italiana	solo i cittadini extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	coloro che richiedono e ottengono l'iscrizione devono corrispondere una tassa di concessione governativa	l'iscrizione è esente da qualsiasi tassa	la tassa di concessione governativa dipende dalla tipologia di veicoli in uso all'impresa	se l'iscrizione riguarda imprese che esercitano con veicoli la cui massa complessiva non è superiore a 1,5 t l'iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa
1. Normativa sull'autotrasporto	La ricezione, l'istruzione e le decisioni sull'accoglimento o meno delle domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi spetta	agli uffici periferici della Motorizzazione civile	alla polizia locale	alla polizia provinciale	all'Albo nazionale settori ambientali
1. Normativa sull'autotrasporto	Le imprese che utilizzano solo macchine operatrici o macchine agricole	sono esenti dall'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	devono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi solo se i veicoli hanno massa complessiva inferiore a 6 t	sono esenti dall'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi solo se i veicoli hanno massa complessiva inferiore a 6 t	devono iscriversi all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi è necessaria la dimostrazione	dell'onorabilità, dell'idoneità professionale, dell'idoneità finanziaria e dello stabilimento	di avere un numero di dipendenti non inferiore a dieci	della disponibilità di un numero di veicoli superiore a quattro	di non essere stato coinvolto in sinistri stradali da cui siano derivati danni a persone nell'ultimo quinquennio
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi occorre essere in possesso, tra l'altro, dei requisiti	di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria	di esperienza pluriennale	di possesso continuato e ininterrotto dei veicoli per tre anni e della capacità finanziaria	economico-finanziari relativamente alla sede di esercizio
1. Normativa sull'autotrasporto	Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi devono dimostrare	requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento nonché immettere in circolazione almeno un veicolo	solo il possesso di un attestato di formazione professionale conseguito previa frequenza di un corso	solo la disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività	solo l'esperienza triennale in un'attività di trasporto di merci su strada per conto terzi con qualsiasi tipologia di veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione di un'impresa di autotrasporto nel Registro elettronico nazionale (REN) comporta	l'autorizzazione per l'esercizio della professione	la cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	la cancellazione dall'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio	l'obbligo di pagare un canone annuale
1. Normativa sull'autotrasporto	Qualora l'autorità competente constati che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi	sospende o ritira l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada	provvede a modificare l'autorizzazione rendendola "inattiva"	ne informa le forze di polizia	avverte l'impresa che, fino a quando non abbia regolarizzato la propria situazione, può effettuare trasporti solo in ambito provinciale
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al REN (Registro elettronico nazionale) presso l'UMC competente per la provincia ove ha sede l'impresa	è obbligatoria per tutte le imprese che intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t	è necessaria solo per chi esercita con veicoli di massa complessiva e pieno carico superiore a 12 t	si acquisisce solo mediante dimostrazione di esperienza nel settore dell'autotrasporto	è necessaria solo per chi esercita l'autotrasporto internazionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito di onorabilità in capo all'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	La mera violazione dell'obbligo di comunicazione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, della perdita dell'onorabilità comporta la	sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una forte somma di denaro	perdita definitiva dell'onorabilità	sospensione a tempo indeterminato dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	immediata cancellazione dall'Albo nazionale degli autotrasportatori
1. Normativa sull'autotrasporto	L'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nei termini previsti dalla norma, la perdita dell'idoneità finanziaria è in capo	all'impresa e al soggetto che emette la relativa attestazione	al gestore dei trasporti	alla sola impresa	al solo soggetto che emette la relativa attestazione
1. Normativa sull'autotrasporto	In una cooperativa di produzione e lavoro che esercita l'attività di autotrasporto per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità, oltre che dal gestore dei trasporti deve essere posseduto da tutti i	membri del consiglio di amministrazione	dipendenti	soci	revisori dei conti
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità è sussistente se posseduto, oltre che dal gestore dei trasporti, dal consigliere di amministrazione di una	SRL (società a responsabilità limitata), le cui quote sono in mano a un ente pubblico	SNC (società in nome collettivo)	impresa familiare	SAS (società in accomandita semplice)
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i soci di una società di	capitali, non devono dimostrare di possedere l'onorabilità	persone, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	capitali, devono dimostrare di possedere i requisiti finanziari	persone, devono possedere i requisiti di idoneità professionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità non sussiste o viene meno in capo alla persona	dichiarata fallita	che in sede di dichiarazione dei redditi denuncia un reddito negativo	dichiarata nullatene	non residente in un Paese della UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'onorabilità nelle società in nome collettivo deve essere posseduto	da tutti i soci e dal gestore dei trasporti	da soli soci lavoratori	da soli soci amministratori	da nessuno dei soci, deve possederlo solo il gestore alla direzione dell'attività di trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi dell'art. 26 della legge n. 298/1974 l'esercizio abusivo dell'autotrasporto di merci per conto di terzi comporta	la perdita del requisito dell'onorabilità	responsabilità civili	sanzioni disciplinari	sanzioni penali

1. Normativa sull'autotrasporto	Il gestore dei trasporti può perdere il requisito di onorabilità	in caso di istruzioni o disposizioni impartite al lavoratore dipendente che hanno determinato la violazione	solo in caso di ripetute violazioni delle norme relative al sorpasso	esclusivamente per violazioni a lui imputabili	solo se contemporaneamente lo perde l'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'omessa vigilanza del gestore in relazione a più violazioni	determina la perdita, per il gestore stesso, del requisito di onorabilità	A forte di responsabilità per il gestore solo nei confronti dell'impresa	non comporta mai la perdita del requisito dell'onorabilità	non rileva in nessun caso
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine dell'accertamento dell'identità finanziaria per l'accesso all'attività di autotrasporto per conto di terzi vanno considerati	capitali e riserve di cui l'impresa dispone	debiti di esercizio	solo gli immobili del titolare	solo i conti bancari
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, per identità finanziaria si intende	la capacità dell'impresa di assolvere gli obblighi finanziari connessi con l'esercizio della propria attività	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per l'acquisto di veicoli	la disponibilità dei mezzi finanziari necessari solo per la retribuzione dei conducenti	il raggiungimento ogni anno del pareggio di bilancio nel conto economico
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine della dimostrazione del requisito di identità finanziaria da parte di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi il riferimento	a veicoli a motore di massa complessiva superiore a 3,5 t in disponibilità dell'impresa	a tutti i veicoli in proprietà dell'impresa, tranne i rimorchi e i semirimorchi	a tutti i veicoli che costituiscono il parco dell'impresa	solo ai rimorchi e ai semirimorchi in disponibilità dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	L'identità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata con	attestazione rilasciata dal revisore contabile	carta di credito	garanzia ipotecaria su beni mobili registrati	beni immobili
1. Normativa sull'autotrasporto	Per i soci/dati di imprese di trasporto merci iscritte alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi il requisito di identità finanziaria	avviene attraverso la dimostrazione delle singole imprese costituenti il consorzio o la cooperativa a proprietà divisa	A dimostrato una volta sola e non annualmente come le imprese singole	A sufficiente che sia dimostrato da una sola delle imprese associate o consorziate	non deve essere dimostrato
1. Normativa sull'autotrasporto	L'identità finanziaria di un'impresa di autotrasporto per conto di terzi è dimostrata	annualmente	ogni 5 anni	solo una volta	ogni 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel caso di perdita dell'identità finanziaria, l'autorità competente	può assegnare un termine non superiore a sei mesi per la regolarizzazione	può assegnare un termine non superiore a un anno per la regolarizzazione	provvede alla revoca dell'identità professionale dell'impresa	dispone l'immediata cancellazione dell'impresa dall'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, ai fini della dimostrazione del requisito dello stabilimento, è necessario che l'impresa dimostri	la disponibilità di una sede situata nello Stato membro in cui conserva i suoi documenti principali	di possedere almeno tre veicoli immatricolati	la disponibilità di un parcheggio per i veicoli	la disponibilità di un'officina
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto per conto di terzi deve soddisfare la dimostrazione del requisito dello stabilimento mediante, tra l'altro,	la disponibilità di una sede nella quale organizza l'attività dei veicoli in modo da garantire il loro rientro in sede al più tardi entro otto settimane dalla partenza	la dimostrazione della disponibilità di veicoli acquistati in proprietà	il possesso di almeno un computer	la disponibilità di una sede, senza alcun vincolo relativo alla garanzia di rientro dei veicoli entro un certo periodo
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra le condizioni necessarie ai fini della dimostrazione del requisito di stabilimento da parte dell'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi è prevista	la disponibilità di una sede, di strutture tecniche appropriate, di almeno un veicolo e della proporzionata tra veicoli, conducenti e operazioni di trasporto	solo la disponibilità di veicoli e l'esistenza di una sede secondaria	solo la disponibilità di una sede e di almeno un veicolo posseduto necessariamente a titolo di proprietà	la disponibilità di un parco veicolare di almeno due veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina sull'autotrasporto di merci per conto di terzi, l'impresa deve conservare presso la sede amministrativa situata nel territorio dello Stato italiano, tra gli altri,	i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente	il registro di carico e scarico dei rifiuti	i documenti relativi al controllo della tracciabilità dei rifiuti	tutta la corrispondenza in entrata e in uscita da quella sede
1. Normativa sull'autotrasporto	Il venire meno del requisito dello stabilimento di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	un anno	60 giorni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi non disponga più delle condizioni per la sussistenza del requisito di stabilimento, l'UMC	assegna un termine non superiore a sei mesi, entro il quale l'impresa deve regolarizzare la propria situazione	irroga all'impresa una sanzione amministrativa	comunica all'impresa anche la perdita del requisito di onorabilità	cancella immediatamente l'impresa dal REN senza assegnare alla stessa la possibilità di regolarizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti deve essere in possesso dei requisiti di	identità professionale e onorabilità	onorabilità e stabilimento	diploma di laurea	identità professionale e stabilimento
1. Normativa sull'autotrasporto	Il requisito dell'identità professionale in capo a un'impresa di autotrasporto merci per conto di terzi è dimostrato	con il possesso dell'attestato di identità professionale da parte del soggetto indicato quale gestore dei trasporti	attraverso la verifica dei titoli di studio	attraverso l'accertamento del possesso della laurea in ingegneria	con autocertificazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 il soggetto che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell'impresa di trasporto per conto di terzi viene definito	gestore dei trasporti	come colui che garantisce all'impresa l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'esercizio dell'attività	come colui che assicura la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa	quale soggetto delegato dal titolare dell'impresa a reclutare il personale da adibire al trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, l'attestato di identità professionale ha durata	illimitata	decennale	annuale	fino al compimento del 65esimo anno di età
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il requisito dell'identità professionale è dimostrato con	un attestato rilasciato dall'autorità competente	una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà	la carta di qualificazione del conducente	il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1071/2009 l'attestato di identità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto per conto di terzi ha valenza per	il trasporto nazionale e internazionale	il solo trasporto nazionale	il solo trasporto internazionale	i trasporti con i Paesi non facenti parte dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, possono essere gestori dei trasporti	i soggetti cui siano state espressamente conferite le relative attribuzioni	luoi limitatamente responsabili nelle società di persone	il conducente più anziano	i procuratori
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto può essere designato a svolgere le funzioni di gestore dei trasporti di un'impresa di autotrasporto di merci per conto di terzi	in una sola impresa	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di capitali	in più imprese	per due imprese, a condizione che una delle due sia una società di persone
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la verifica tecnica su alettrimenti e manutenzione degli autoveicoli	la verifica relativa all'identità finanziaria dell'impresa con relativa comunicazione all'ufficio competente	l'obbligo di nominare anche un gestore esterno, qualora sia necessario	l'obbligo di comunicare all'Albo nazionale degli autotrasportatori i dati relativi alla retribuzione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, tra le attività tipiche di competenza del gestore dei trasporti c'è	la gestione pratica di revisione e collaudo degli autoveicoli	l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria relativa a fatti integranti reato commessi dal titolare dell'impresa	sempre la conduzione dei veicoli	l'obbligo di effettuare personalmente la manutenzione dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti, con l'incarico,	assume responsabilità civili, penali e amministrative	non assume alcuna responsabilità amministrativa	assume solo responsabilità civili	assume la responsabilità penale per fatti commessi da chiunque sia inserito nell'organigramma dell'impresa
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il gestore dei trasporti dell'impresa è responsabile	a titolo di realtà da parte dell'azienda ove abbia procurato, con la propria condotta non professionale, il danno aziendale	salvo dimostri di essere impegnato in altra impresa di trasporto	salvo che non risulti presente in azienda a titolo continuativo	per le violazioni in materia di sosta dei veicoli
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il venire meno del requisito dell'identità professionale deve essere comunicato all'autorità competente entro	30 giorni	90 giorni	60 giorni	un anno
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel caso in cui l'impresa di autotrasporto cessa per conto di terzi che abbia perso il gestore dei trasporti, non provveda a nominarne uno nuovo entro i termini previsti	l'UMC revoca l'autorizzazione all'esercizio della professione	l'impresa non può effettuare trasporti internazionali	l'UMC competente irroga una sanzione	l'impresa stessa perde l'identità finanziaria
1. Normativa sull'autotrasporto	L'esame di accertamento dell'identità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi si svolge presso	l'amministrazione provinciale della provincia dove risiede il candidato	la Camera di commercio del capoluogo di regione dove risiede il candidato	l'ufficio della Motorizzazione civile della provincia dove risiede il candidato	la regione dove risiede il candidato
1. Normativa sull'autotrasporto	Alcuni attestati di identità professionale sono stati rilasciati previa dimostrazione di esperienza di direzione dell'attività in imprese di autotrasporto per conto di terzi in maniera continuativa da almeno	dieci anni	cinque anni	due anni	tre anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, alcuni attestati di identità professionale sono stati rilasciati in dispensa dall'esame a	titolari di impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare, amministratori unici o membri del consiglio d'amministrazione, soci limitatamente responsabili nelle società di persone	soggetti in possesso di laurea specifica	conducenti dei veicoli	luoi di società di capitali
1. Normativa sull'autotrasporto	Il soggetto che intende ricoprire la carica di gestore dei trasporti all'interno di imprese di autotrasporto per conto di terzi solo con veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 t e fino a 3,5 t	può ottenere l'attestato in dispensa dall'esame dimostrando il possesso, alla data del 30.8.2020, di esperienza almeno decennale in un'impresa avente in disponibilità veicoli della medesima tipologia	può ottenere l'attestato in dispensa dimostrando un'esperienza decennale, con la tolleranza del 20%, in un'impresa con la medesima tipologia di veicoli	può ottenere l'attestato in dispensa dimostrando un'esperienza almeno triennale in un'impresa con la medesima tipologia di veicoli	deve obbligatoriamente frequentare un corso di 150 ore e superare il relativo esame anche se eserciti l'attività in un'impresa che effettua solo trasporti nazionali
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'esame per l'accertamento della identità professionale per il gestore dei trasporti è costituito da	domande con risposta a scelta fra quattro alternative e un'iscrizione su un caso pratico	domande a risposta libera e prove pratiche di guida	seicanta domande con risposta aperta	domande a risposta libera o a risposta predeterminata, a scelta della commissione

1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'idoneità professionale di autotrasportatore si ottiene	superando un esame presso una commissione istituita dalla provincia	sostenendo un esame presso una commissione istituita presso la Camera di commercio	dimostrando di aver svolto la mansione di gestore alla direzione dell'attività di trasporto, per almeno cinque anni, in un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi	con un'anzianità di almeno cinque anni come autista di una ditta di trasporto di cose per conto di terzi
1. Normativa sull'autotrasporto	La prova per l'accertamento dell'idoneità professionale per gestire un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi prevede	un esame scritto, che si compone di due prove, una costituita da quiz e l'altra che prevede la risoluzione di un caso concreto	un solo esame scritto che prevede la risoluzione di un caso concreto	due esami: uno scritto e uno orale	un solo esame scritto costituito da quiz
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, la partecipazione diretta alle prove d'esame per il conseguimento della idoneità professionale è consentita ai richiedenti in possesso di	diploma di scuola media superiore	patente di categoria C + E o D + E	certificato di abilitazione professionale	carta di qualificazione del conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito della disciplina relativa all'autotrasporto di cose per conto di terzi, all'esame per gestore dei trasporti di cose per conto di terzi si può accedere	con il diploma di scuola media inferiore, dopo aver frequentato un corso di formazione obbligatorio	dimostrando di essere stato autista alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto per almeno 5 anni	con il solo diploma di laurea	si può accedere chiunque
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi, mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, la prova del requisito dell'onorabilità va riferita	agli amministratori della cooperativa o del consorzio, anche se le imprese che ne fanno parte già devono possedere il requisito dell'onorabilità	a tutti i dipendenti delle imprese	solo alle singole imprese consorziate o associate	solo ai dipendenti della cooperativa o del consorzio
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi mediante consorzi e cooperative a proprietà divisa, il possesso del requisito dell'idoneità finanziaria va riferito	alle singole imprese associate e, qualora il trasporto fosse svolto anche con veicoli intestati al sodalizio, anche con riferimento a questi ultimi	al gestore dei trasporti	al dipendente con più anzianità di servizio	solo al consorzio o alla cooperativa
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fine dell'iscrizione al REN da parte di consorzi e cooperative a proprietà divisa, il requisito del possesso di veicoli è soddisfatto	con il possesso di veicoli delle imprese componenti le predette strutture	con il possesso di veicoli per una massa totale di almeno 80 t	obbligatoriamente con il possesso di veicoli intestati al sodalizio	obbligatoriamente con il possesso di almeno due veicoli delle imprese componenti le predette strutture
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1071/2009 la disciplina prevista a livello UE nell'ambito dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ha per oggetto	requisiti e condizioni per l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa	l'accesso alla professione di trasportatore su strada ovvero tramite ferrovia o via mare	l'accesso alla professione di trasportatore di cose in conto proprio	il trasporto stradale, ferroviario, marittimo
1. Normativa sull'autotrasporto	Integra la fattispecie del trasporto di cose per conto terzi l'attività in cui	l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente	il trasporto è eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie e il trasporto stesso costituisce un'attività meramente complementare o accessoria	le merci siano prese in comodato o in locazione dal soggetto che effettua il trasporto	le merci trasportate siano di proprietà del soggetto che effettua il trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi della legge n. 298/1974 l'attività di autotrasporto di cose può essere definita per conto di terzi quando	il veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'istitutario della carta di circolazione	le cose trasportate sono di proprietà del titolare dell'attività	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 6 t	è esercitata esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In caso di inizio di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante cessione d'azienda (o di ramo aziendale), l'impresa cedente	viene cancellata dall'Albo nazionale degli autotrasportatori	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi e al REN per un tempo illimitato, in attesa di riprendere l'attività	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori solo con il requisito di onorabilità	può rimanere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ma viene cancellata dal REN
1. Normativa sull'autotrasporto	Il possesso, oltre dei requisiti per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, anche di almeno un veicolo	deve essere mantenuto dall'impresa durante tutta l'attività	deve essere mantenuto dall'impresa per i primi tre anni, trascorsi i quali può essere sostituito da requisiti meno stringenti	non è obbligatorio e l'impresa è libera di scegliere se conformarsi o meno a esso	può essere diatteso
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di trasporto conto terzi può avere la disponibilità di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 6 t, a titolo di	locazione senza conducente	proprietà, esclusivamente	locazione senza conducente, purché il veicolo abbia una portata non superiore a 3 t	locazione con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La disciplina della locazione dei veicoli adibiti a trasporto di cose è condizionata da	massa e uso cui vengono destinati dal locatario	ragione sociale del locatario e numero di veicoli oggetto del contratto di locazione	massa e ragione sociale del locatario	massa e numero di assi
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi, una volta dimostrati i requisiti per l'accesso alla professione, deve	immettere in circolazione almeno un autoveicolo	presentare richiesta di iscrizione alla Camera di commercio	attendere il rilascio dell'autorizzazione con l'iscrizione al REN per poter acquisire veicoli	immettere in circolazione veicoli per una massa complessiva di almeno 80 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità ammessi nell'esercizio dell'autotrasporto è prevista anche la locazione	senza conducente	senza conducenti, ma sono relativamente a veicoli di massa complessiva fino a 6 t	senza conducente, purché il conducente sia espressamente autorizzato	con conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La proprietà rientra tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto su strada di cose per conto terzi	in ogni caso	solo se trattati da società di capitali	solo se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t	limitatamente ai veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	La locazione di veicoli a imprese di trasporto per conto terzi da parte di imprese di locazione di veicoli	è ammessa	è ammessa limitatamente all'uso del veicolo nei trasporti internazionali	non è ammessa	è ammessa purché entrambe le imprese siano iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori e l'impresa locataria sia titolare di autorizzazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di cose per conto di terzi, è ammessa la disponibilità a titolo di locazione senza conducente	di veicoli immatricolati per uso di terzi per locazione	di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t immatricolati per uso proprio	di veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio, in locazione per trasporto di cose per conto di terzi	di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	Tra i titoli di disponibilità di un veicolo da adibire al trasporto di cose per conto terzi	rientra il leasing	c'è anche il leasing, ma solo se il contratto ha durata minima di 6 mesi	non è previsto il leasing, in quanto il veicolo appartiene alla società di leasing, non può trasportare cose per conto terzi	c'è anche il leasing, ma solamente se il contratto di leasing ha durata inferiore a 2 anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Si configura un trasporto abusivo quando si effettua il trasporto	senza iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	di clandestini	con personale non in regola, senza assicurazione RCA, senza aver versato il contributo all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi	in sovraccarico, si circola nei giorni vietati, non si applicano tariffe obbligatorie
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa che esegue un trasporto di cose senza essere iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori o violando le condizioni o i limiti di iscrizione è punita con	una pesante sanzione amministrativa pecuniaria, nonché con la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo	una grave sanzione disciplinare	una sanzione penale	la revoca dell'iscrizione
1. Normativa sull'autotrasporto	Un soggetto, munito di licenza per il trasporto in conto proprio, se esercita l'attività per conto terzi	è sanzionabile per trasporto abusivo	non è, in alcun modo sanzionabile	è sanzionabile con una mera sanzione disciplinare	ne risponde con il risarcimento dei danni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto internazionale di merci per conto di terzi	le cose vengono trasferite da uno Stato a un altro, con o senza transito in altri Paesi	i veicoli con i quali si esegue il trasporto vengono sempre imbarcati su altri mezzi di trasporto	le cose vengono trasportate esclusivamente ricorrendo, piuttosto che a una sola modalità di trasporto, alla combinazione di varie tipologie di trasporto	le cose vengono trasferite all'interno del territorio di un solo Stato
1. Normativa sull'autotrasporto	In generale, il trasporto internazionale di merci per conto di terzi	va autorizzato prima e accompagnato durante l'esecuzione dal titolo richiesto, fatti salvi i casi di liberalizzazione	può essere eseguito in maniera totalmente libera, sia per quanto riguarda i veicoli, sia per quanto riguarda le merci trasportate	non richiede titoli autorizzativi e non è soggetto ai controlli delle forze di polizia nazionali	avviene nel solo rispetto della normativa dell'UE e non di convenzioni internazionali o di accordi bilaterali tra Stati
1. Normativa sull'autotrasporto	Il trasporto di merci per conto di terzi oltre i confini nazionali è da considerarsi trasporto	internazionale, sempre	internazionale, solo se per il trasporto delle merci in uno degli Stati UE è necessario attraversare uno Stato non appartenente alla stessa	in regime di cabotaggio	internazionale, solo se la merce deve essere trasportata al di fuori degli Stati UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Per trasporti internazionali di cose si intendono	gli spostamenti a carico o a vuoto di veicoli fra due Stati	unicamente i trasporti a carico fra due o più Stati	solo i trasporti soggetti alla disciplina della licenza comunitaria	solo i trasporti diretti o provenienti da Paesi non aderenti alla UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Un trasporto viene definito "Paese terzo" quando	i Paesi di carico e scarico sono diversi da quello di immatricolazione del veicolo che esegue il trasporto	avviene fra due Stati membri UE	avviene fra due Stati che non sono membri UE	interessa merci di provenienza non UE
1. Normativa sull'autotrasporto	I veicoli per il trasporto in conto proprio all'interno della UE devono essere muniti di	nessuna autorizzazione internazionale in quanto tali trasporti sono liberalizzati in ambito UE	autorizzazioni multilaterale CE	licenza comunitaria	autorizzazione CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1055/2020 un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito UE deve essere in possesso della licenza comunitaria, se utilizza veicoli	che hanno massa complessiva superiore a 2,5 t	di qualsiasi massa complessiva	con massa complessiva inferiore a 2,5 t	che hanno massa complessiva superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa italiana che esercita il trasporto merci per conto di terzi internazionale in ambito extra UE	fatta salvo alcune eccezioni, è assoggettata agli accordi internazionali se esercita con veicoli aventi una massa complessiva superiore a 3,5 t	non è, in ogni caso, assoggettata ad alcun regime autorizzativo	fatta salvo alcune eccezioni, è assoggettata agli accordi internazionali solo se esercita con veicoli aventi una massa complessiva superiore a 11,5 t	è sufficiente che possenga la licenza comunitaria
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'autotrasporto di cose per conto di terzi in ambito UE il veicolo, tra l'altro, deve essere munito di	Copia conforme della licenza comunitaria rilasciata dall'UMC competente	copia della licenza comunitaria vistata dall'Ufficio consolare in Italia dello Stato UE nel quale verrà eseguito il trasporto	licenza comunitaria in fotocopia autenticata	licenza comunitaria in originale
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria che autorizza al trasporto internazionale di merci per conto di terzi in ambito UE, rilasciata dallo Stato italiano, ha una durata	di cinque anni	di un anno	indeterminata	di tre anni
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto di merci per conto di terzi fra due Paesi membri, non appartenenti entrambi alla UE o al SEE, le autorizzazioni bilaterali	hanno validità nell'ambito dell'anno solare e consentono un solo viaggio di andata e ritorno	hanno validità di tre anni	hanno validità indeterminata	consentono il solo viaggio di andata

1. Normativa sull'autotrasporto	Al sensi del regolamento (UE) n. 1072/2009, integrato dal regolamento (UE) n. 1051/2020 tra i tipi di trasporto non esentati da licenza comunitaria e da ogni autorizzazione di trasporto sono previsti i trasporti	di merci in ambito internazionale effettuati con autoveicoli la cui massa complessiva supera le 3,5 t	di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non supera le 2,5 t	postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale	di veicoli danneggiati o da riparare
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare tra Paesi UE trasporti internazionali di merce per conto di terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 2,5 t, è necessario	il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, anche di un attestato di conducente	soltanto un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa dell'UE	il possesso di un'autorizzazione e, qualora il conducente non sia cittadino di uno Stato dell'UE, anche del superamento di un esame che attesti la conoscenza della lingua inglese	solamente la disponibilità di un autotreno con massa a pieno carico superiore a 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	In Italia la licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida per	cinque anni	tre anni	tempo indeterminato	sei mesi
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per svolgere trasporti internazionali di merci per conto di terzi è valida nei Paesi	UE, SEE (spazio economico europeo) e Svizzera	UE eccetto i Paesi membri da meno di 15 anni	ex URSS	CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria è necessaria per il trasporto infra UE di	merci per conto terzi con veicoli aventi massa complessiva oltre 2,5 t	medicinali	indifferentemente per merci in conto proprio e per conto terzi	merci in conto proprio
1. Normativa sull'autotrasporto	La licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali di merci per conto di terzi è rilasciata in	unico originale per l'impresa	tanti esemplari quanti sono gli autotreni	tanti esemplari quanti sono gli autisti	due originali, uno per l'impresa e uno per il conducente
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	anche per veicoli in leasing	solo per veicoli in proprietà	solo per veicoli a noleggio	solo per veicoli in usufrutto
1. Normativa sull'autotrasporto	La copia certificata conforme della licenza comunitaria per l'esecuzione di trasporti internazionali in UE è rilasciata	dall'UMC della provincia in cui l'impresa è iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori	dall'Ufficio dell'amministrazione provinciale competente in base alla sede legale dell'impresa di trasporto	dalla prefettura-UTG	dalla regione
1. Normativa sull'autotrasporto	Un veicolo che effettua trasporto per conto di terzi in ambito UE deve avere a bordo	una copia certificata conforme della licenza comunitaria da parte dell'UMC competente	una fotocopia della licenza comunitaria	una autorizzazione CEMT	la licenza comunitaria in originale
1. Normativa sull'autotrasporto	In Italia l'esecuzione di trasporti di merci in ambito UE senza licenza comunitaria	è considerata e sanzionata quale trasporto abusivo	comporta solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa	è sanzionata solo con la sospensione della patente di guida del conducente	non è sanzionata
1. Normativa sull'autotrasporto	Per effettuare trasporti internazionali di merce in ambito UE, un cittadino di un Paese terzo rispetto all'UE, che guida un veicolo di un'impresa italiana munita di licenza comunitaria deve	essere in possesso anche dell'attestato del conducente	essere in possesso solo della patente di guida non scaduta	intestarsi la licenza comunitaria	avvertire l'autorità competente all'atto del passaggio della frontiera
1. Normativa sull'autotrasporto	Per cabotaggio stradale di merci si intende	il trasporto interno in un Paese UE effettuato da un vettore non residente	il trasporto tra due Paesi con veicoli immatricolati in uso proprio	una tipologia di trasporto che comprende almeno un tratto che si svolge nelle acque interne	il trasporto intermodale
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel campo dell'autotrasporto internazionale, per cabotaggio s'intende	la possibilità per un trasportatore, appartenente a uno degli Stati membri, di effettuare trasporti nazionali in altro Stato UE	l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci	la possibilità che un trasportatore appartenente a uno degli Stati membri, possa trasportare merci dal suo a un altro degli Stati UE	la possibilità che un trasportatore appartenente a uno degli Stati membri possa attraversare liberamente, durante l'esecuzione di un trasporto, un altro Paese UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Per l'esecuzione del cabotaggio stradale di merci in Italia per conto terzi dei vettori UE e SEE	l'attività è limitata a 3 viaggi entro sette giorni dall'ultimo scarico di merce in trasporto internazionale	è sufficiente avere la licenza comunitaria	occorre specifica autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	l'attività è limitata a 6 viaggi entro dieci giorni dall'ultimo scarico di merce in trasporto internazionale
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel cabotaggio stradale di merci il cd. "periodo di raffreddamento" consiste nell'impossibilità di effettuare, con lo stesso veicolo a motore, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro dove è stato effettuato il trasporto di cabotaggio, per	4 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	30 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	7 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro	3 giorni dall'uscita del veicolo a motore stesso da tale Stato membro
1. Normativa sull'autotrasporto	Al fini della regolare esecuzione dei trasporti in regime di cabotaggio, è necessario portare a bordo del veicolo	almeno la copia conforme della licenza comunitaria, la documentazione di prova del trasporto internazionale nello Stato membro di destinazione e la documentazione relativa a ogni trasporto di cabotaggio effettuato	solo la documentazione di prova del trasporto internazionale nello Stato membro di destinazione	solo la copia conforme della licenza comunitaria	solo la documentazione relativa a ogni trasporto di cabotaggio effettuato
1. Normativa sull'autotrasporto	In generale, i titoli autorizzativi al trasporto internazionale di merci tra Paesi extra UE, previsti dagli accordi bilaterali tra Stati, valgono	solo nel territorio degli Stati contraenti	anche al di fuori del territorio degli Stati contraenti	solo al di fuori del territorio degli Stati contraenti	ovunque
1. Normativa sull'autotrasporto	Gli accordi bilaterali sull'autotrasporto di merci tra Paesi extra UE in genere regolamentano	il trasporto tra e nel territorio dei due Paesi firmatari	le norme sulla circolazione stradale	il trasporto al di fuori dei confini degli Stati firmatari	il trasporto, qualora il conducente abbia nazionalità di uno dei due Stati firmatari
1. Normativa sull'autotrasporto	Rappresenta un titolo autorizzativo per il trasporto di merci nei Paesi extra UE	l'autorizzazione a viaggio, prevista dagli accordi fra singoli Stati	il permesso di soggiorno	l'autorizzazione speciale di solo transito	la licenza comunitaria
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci con i Paesi extra UE possono essere trasferite	solo in caso di trasferimento di azienda	a titolo oneroso	solo a titolo gratuito	in nessun caso
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci in Paesi extra UE, previste dagli accordi bilaterali, si dividono in	triangolari, "Paesi terzi", bilaterali o di destinazione	quadrangolari	di partenza	di accesso
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni al trasporto internazionale di merci nei Paesi extra UE previste dagli accordi bilaterali	devono accompagnare il veicolo e sono valide per un anno solare	sono intestate a più vettori	non devono accompagnare il veicolo ma possono essere conservate presso la sede dell'impresa	possono essere trasferite
1. Normativa sull'autotrasporto	Nell'ambito del trasporto di merci, la sigla CEMT indica	la Conferenza europea dei ministri dei trasporti	il Codice europeo per la mobilità e i trasporti	la Cooperazione europea per la movimentazione e i trasporti	il Comitato esterno della mobilità transfrontaliera
1. Normativa sull'autotrasporto	In ambito CEMT	sono previsti trasporti liberalizzati	In base al Manuale tutti i trasporti tra Paesi nell'area CEMT sono liberalizzati	non sono previsti trasporti liberalizzati	In base al Manuale d'uso non ci sono trasporti liberalizzati
1. Normativa sull'autotrasporto	I trasporti con i Paesi terzi estranei all'UE e alla CEMT	possono essere eseguiti in regime di autorizzazione bilaterale	non possono mai essere eseguiti	possono essere eseguiti sempre in maniera libera, senza alcun titolo autorizzativo	possono essere eseguiti con autorizzazione multilaterale CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	La CEMT prevede un regime di	liberalizzazione; autorizzazioni senza contingentamento; autorizzazioni contingentate	divieti relativi a tutti i trasporti nell'area geografica dei Paesi CEMT	dai doganati	liberalizzazione di tutti i trasporti nell'area geografica dei Paesi CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	Un'impresa italiana specializzata in trasporti che intende effettuare un trasporto in un Paese membro della CEMT	può chiedere il rilascio di un'autorizzazione CEMT fuori contingente	non ha l'obbligo di dotarsi di un'autorizzazione in quanto i trasporti sono liberalizzati nell'area CEMT	deve essere in possesso di licenza comunitaria	i trasporti in ambito CEMT non sono mai autorizzati
1. Normativa sull'autotrasporto	La normativa CEMT prevede un regime di	liberalizzazione in ragione del veicolo utilizzato o delle cose trasportate, salvo riserva di qualche Paese	autorizzazioni specifiche per il trasporto di animali vivi	liberalizzazione generalizzata dei trasporti	autorizzazioni non contingentate
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni multilaterali contingentate CEMT sono valide per i trasporti	tra Paesi CEMT	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa solo se il tragitto non supera i 500 km	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa	da un Paese CEMT verso un Paese non membro e viceversa solo se si tratta di Stati confinanti con un Paese CEMT
1. Normativa sull'autotrasporto	L'autorizzazione CEMT	consente l'effettuazione di trasporti di tipo bilaterale, di transito e multilaterale fra Stati appartenenti all'UE/CEMT	consente esclusivamente l'effettuazione di trasporti multilaterali	consente unicamente l'effettuazione dei trasporti a carico (di tipo bilaterale) da un Paese membro a un altro Paese membro e viceversa	consente unicamente l'effettuazione dei trasporti a carico o a vuoto (di tipo bilaterale) da un Paese membro a un altro Paese membro e viceversa
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni CEMT sono	contingentate e rilasciate in originale all'impresa che ha titolo per ottenerle	libere per i Paesi UE e contingentate per tutti gli altri	rilasciate in copia conforme a tutte le imprese che ne facciano richiesta	rilasciate agli spedizionieri doganali che le affittano di volta in volta all'impresa che questi incaricano di effettuare il trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni CEMT sono valide per	un numero illimitato di viaggi	100 viaggi	il numero dei viaggi stabilito in base a quelli effettuati nell'anno precedente	50 viaggi
1. Normativa sull'autotrasporto	Il libretto dei resoconti di viaggio o libretto statistico che accompagna l'autorizzazione CEMT	è intestato al titolare dell'autorizzazione e non è trasferibile	è sempre stampato in inglese	ha una numerazione diversa da quella dell'autorizzazione CEMT	è intestato al proprietario delle merci
1. Normativa sull'autotrasporto	L'autorizzazione multilaterale contingentata, sia di breve durata sia annuale, deve essere accompagnata da	libretto dei resoconti di viaggio e certificati tecnici di conformità del veicolo	certificati tecnici di conformità del veicolo	nessun altro documento in quanto legittima l'impresa a effettuare il trasporto	libretto dei resoconti di viaggio

1. Normativa sull'autotrasporto	Le autorizzazioni del contingente italiano sono assegnate alle imprese in base a	graduatoria delle autorizzazioni disponibili, rinnovo o trasferimento di titolarità	anzianità dell'impresa richiedente	consistenza del parco veicolare dell'impresa richiedente	idoneità finanziaria dimostrata dall'impresa richiedente
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 "l'attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE è rilasciato	dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore	dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il conducente ha la propria residenza	dalla Commissione europea	dalle autorità competenti dello Stato membro di transito
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 in un trasporto di merci per conto terzi in ambito UE, l'attestato del conducente è un documento	obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente non è cittadino di uno Stato membro dell'UE	obbligatorio da conservare presso la sede dell'azienda	obbligatorio da tenere a bordo del veicolo, solo se il conducente è dell'UE	facoltativo per i conducenti che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE
1. Normativa sull'autotrasporto	L'"attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ai sensi del regolamento (CE) 1072/2009	certifica la conformità alle disposizioni vigenti del rapporto di lavoro tra conducente e impresa di autotrasporto	certifica il possesso della patente e della CQC da parte del conducente	è unico per tutti i conducenti di un'impresa che non siano cittadini di uno Stato membro né soggiornanti di lungo periodo	è obbligatorio solo per le imprese che effettuano trasporti internazionali extra UE
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo il regolamento (UE) n. 1072/2009 "l'attestato di conducente" per i conducenti extra UE adibiti a trasporti internazionali infra UE ha una validità di	cinque anni, non può tuttavia superare la data ultima di validità del permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce	3 anni	1 anno	cinque anni anche se nel corso del periodo di validità è scaduto il permesso di soggiorno del conducente cui l'attestato si riferisce
1. Normativa sull'autotrasporto	La Convenzione CMR (Convention marchandises route) si applica	nel trasporto tra due Stati diversi, di cui almeno uno sia parte contraente nella Convenzione	solo se, nel trasporto tra due Stati diversi, entrambi sono parti contraenti nella Convenzione	nel trasporto tra due Stati diversi, indipendentemente se essi siano parti contraenti nella Convenzione	nel trasporto che coinvolga almeno tre Stati diversi
1. Normativa sull'autotrasporto	La CMR (Convention marchandises route) è la Convenzione relativa al	contratto di trasporto internazionale di cose su strada a titolo oneroso	contratto di trasporto nazionale di cose su strada	trasporto su strada di materiale deperibile	trasporto su strada di merci pericolose
1. Normativa sull'autotrasporto	La mancata stipula della CMR (Convention marchandises route)	non influisce sulla validità del contratto	rende annullabile il contratto	influisce sulla validità del contratto	rende nullo il contratto
1. Normativa sull'autotrasporto	La mancata, l'inegatività o lo smarrimento della lettera di vettura internazionale CMR	non influisce comunque sulla validità del contratto	rende inefficace il contratto	rende annullabile il contratto	rende nullo il contratto
1. Normativa sull'autotrasporto	La lettera di vettura internazionale CMR	fa fede della conclusione del contratto e del ricevimento della merce da parte del vettore	quando manca o viene smarrita influisce sulla validità del contratto di trasporto	ha funzione costitutiva del contratto di trasporto	non esclude la sua funzione sul piano probatorio del contratto di trasporto
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il primo esemplare della lettera di vettura	è destinato al mittente	accompagna la merce	è trattenuto da chi materialmente carica la merce	deve essere trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il secondo esemplare della lettera di vettura	accompagna la merce	deve essere consegnato alle autorità doganali	è destinato al mittente	è trattenuto dal vettore
1. Normativa sull'autotrasporto	Nella CMR, il terzo esemplare della lettera di vettura	è trattenuto dal vettore	deve essere consegnato alla polizia stradale	è consegnato al conducente	va consegnato al mittente
1. Normativa sull'autotrasporto	Nel trasporto di merci per conto di terzi costituisce violazione delle norme relative al trasporto abusivo il comportamento di chi	dispone un trasporto di cose per conto di terzi senza autorizzazione	esercita l'attività di trasporto con veicoli non di proprietà	esercita l'attività di trasporto con veicoli presi in locazione all'estero	dispone il trasporto per conto di terzi di cose che non sono di proprietà del trasportatore
1. Normativa sull'autotrasporto	Secondo l'art. 26 della legge n. 298/1974 nel trasporto di merci per conta di terzi in caso di trasporto abusivo, è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa,	la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo	la perdita del requisito di idoneità professionale	la sospensione dell'esercizio della professione per 1 anno	l'immediata revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione
1. Normativa sull'autotrasporto	La guida dei veicoli limitata a un certo numero di ore giornaliere è applicabile, in virtù di uno specifico accordo, anche in ambito extra UE quando il trasporto	non si esaurisce all'interno del territorio dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, ma interessa il territorio di altri Stati	è effettuato da veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione ma non dotato di strumento di controllo (tachigrafo analogico o tachigrafo digitale)	è effettuato da veicoli che hanno veicoli immatricolati in uno Stato diverso da uno membro dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo, anche se si svolge esclusivamente nel territorio dell'UE	si svolge interamente nel territorio dell'UE, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti che effettuano un trasporto in ambito nazionale su di un autoveicolo con massa complessiva superiore a 3,5 t il tempo massimo di guida, oltre il quale bisogna effettuare una interruzione, corrisponde a	4,5 ore seguite da 45 minuti di interruzione	5 ore seguite da 30 minuti di interruzione	8 ore seguite da un'ora di interruzione	6 ore seguite da un'ora di interruzione
1. Normativa sull'autotrasporto	Ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2006 per i conducenti di veicoli che effettuano un trasporto in ambito nazionale è obbligatorio effettuare una interruzione della guida di 45 minuti dopo aver guidato per 4,5 ore	se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore di 3,5 t	anche se alla guida di un carro attrezzi che non superi la distanza di 100 km dalla sede operativa	indipendentemente dalla massa complessiva del veicolo	se il veicolo ha una massa complessiva a pieno carico superiore di 3,5 t
1. Normativa sull'autotrasporto	I tachigrafi, analogico o digitale,	consentono di registrare i tempi di guida e i riposi dei conducenti	sono obbligatori per tutte le categorie di veicoli	possono essere sostituiti dal limitatore di velocità	possono essere utilizzati indistintamente con la carta tachigrafica
1. Normativa sull'autotrasporto	Il tachigrafo	deve essere sottoposto a controllo biennale della funzionalità	può essere sostituito dal limitatore di velocità	limita la velocità del veicolo a quella prestabilita per la categoria	non è un dispositivo obbligatorio
1. Normativa sull'autotrasporto	Il tachigrafo, analogico o digitale,	sono obbligatori per veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva superiore a 3,5 t	quello analogico non può più essere utilizzato	sono obbligatori per tutti gli autoveicoli di massa inferiore a 3,5 t	sono obbligatori per i veicoli che effettuano servizi di linea con percorso inferiore a 50 km
1. Normativa sull'autotrasporto	La riparazione dei tachigrafi va effettuata	solo da officine o da centri tecnici autorizzati dalle autorità competenti dello Stato	solo dai costruttori autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali	solo dagli UMC (Uffici Motorizzazione civile)	da qualsiasi officina di autorizzazioni purché munita delle più nuove attrezzature disponibili in commercio
1. Normativa sull'autotrasporto	Non è oggetto di controllo su strada, da parte delle forze di polizia, in un veicolo che effettua trasporto di merci per conto terzi,	verbale di installazione del tachigrafo	carta di circolazione	iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori	contratto di locazione del veicolo, ove ricorra
1. Normativa sull'autotrasporto	In occasione di interventi di revisione periodica o riparazione, il tachigrafo analogico deve essere munito di sigilli installati a cura di	un'officina autorizzata al montaggio o alla riparazione	legale rappresentante dell'impresa di trasporto	polizia stradale	Camera di commercio che ha verificato il montaggio o l'operazione di manutenzione
1. Normativa sull'autotrasporto	I soggetti responsabili del buon funzionamento, del corretto uso e della necessaria manutenzione del tachigrafo analogico, ovvero tachigrafo digitale, sono	sempre il conducente e il datore di lavoro	solo il proprietario del veicolo perché il datore di lavoro non può controllarlo in ogni momento	solo il conducente perché è l'unico che ha la possibilità di controllarlo in ogni momento	il datore di lavoro e il proprietario del veicolo
1. Normativa sull'autotrasporto	Il trasferimento (scarico dati) dei dati della memoria del tachigrafo digitale dei mezzi di proprietà o in locazione, che le imprese sono tenute a fare periodicamente	non cancella la memoria dei predetti supporti ma ne realizza solo una copia	cancella la memoria dei predetti supporti solo per quello che riguarda la taratura dell'apparecchio e ne realizza solo una copia utilizzabile	cancella la memoria dei predetti supporti	cancella la memoria dei predetti supporti ma ne realizza comunque una copia
1. Normativa sull'autotrasporto	Delle violazioni in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali risponde	sempre il conducente	solo il caricatore	solo il committente	solo il proprietario della merce
1. Normativa sull'autotrasporto	La disciplina in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, in caso di violazioni, prevede	una sanzione graduale in relazione alle infrazioni	una sanzione fissa	nessuna sanzione	sanzioni solo per le violazioni ai tempi di guida
1. Normativa sull'autotrasporto	L'alterazione del dispositivo di controllo (tachigrafo) comporta	sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro e la sospensione della patente del conducente	sanzioni amministrative pecuniarie	sequestro e confisca del veicolo	arresto da 3 mesi a 3 anni per il conducente e il proprietario del veicolo
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	durante il tragitto, i dazi e le imposte devono essere coperti da una garanzia valida a livello internazionale	dazi e le imposte devono essere coperti da una garanzia valida a livello nazionale	non occorre alcuna garanzia per le merci trasportate	per le merci trasportate occorre apposita assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	Il regime TIR si basa su 5 principi fra cui	le misure di controllo doganale adottate nel Paese di partenza devono essere accettate da tutti i Paesi di transito e destinazione	occorre assicurazione per ciascuna merce trasportata	il controllo doganale è soppresso nel Paese di partenza	il controllo doganale viene sostituito da una assicurazione
1. Normativa sull'autotrasporto	In un trasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, può essere omissso il controllo da parte degli operatori di Polizia di	documentazione relativa al regime TIR	certificato assicurativo del veicolo	contratto di noleggio del veicolo, ove ne ricorra il caso	tachigrafo e relativi documenti
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controllo delle merci ai punti doganali intermedi degli Stati di transito	di non pagare i dritti doganali	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali usufruendo di assistenza in ogni Paese della CE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE, senza le necessarie autorizzazioni
1. Normativa sull'autotrasporto	L'iscrizione al registro TIR consente	di ottenere i carnet TIR per il passaggio senza controlli ai punti doganali intermedi degli stati di attraversamento	all'impresa di essere associata all'associazione dei trasportatori internazionali, usufruendo dell'assistenza delle dogane in ogni Paese della UE	di effettuare trasporti in tutti i Paesi, sia UE sia extra UE senza le necessarie autorizzazioni	la libera circolazione nei Paesi che hanno aderito alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT)

2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è	obbligatoria per determinate attività	facoltativa per tutti i rifiuti non pericolosi	automatica sulla base dell'istruttoria presentata presso il Comune allo Sportello Unico della Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente	gratuita per i rifiuti da costruzione e demolizione
2.1 Norme generali	Ai sensi della disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la trasmissione e gestione delle domande e delle comunicazioni all'Albo nazionale deve svolgersi tramite modalità	telematica	telematica solo se si tratta di imprese o enti che gestiscono ingenti quantità di rifiuti	cartacea	telematica solo per imprese o enti iscritti all'Albo nazionale che abbiano più di quindici dipendenti
2.1 Norme generali	Successivamente alla deliberazione di iscrizione all'Albo nazionale adottata dalla Sezione regionale, la segreteria della stessa invia	una comunicazione a mezzo PEC all'impresa e al soggetto legittimato, con cui notifica che la domanda è stata accolta e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento	a mezzo posta o provvedimento cartaceo originale	una lettera raccomandata all'impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento	una comunicazione all'impresa e al soggetto legittimato spiegando come ritirare il provvedimento cartaceo presso gli uffici postali
2.1 Norme generali	La domanda d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è presentata	alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è stabilita la sede legale dell'impresa o dell'ente	al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento
2.1 Norme generali	Con riferimento al procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la sezione regionale o provinciale deve concludere l'istruttoria	entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda d'iscrizione	entro centoventi giorni dall'invio della domanda di iscrizione	non prima di novanta giorni da quando la sezione avvia l'istruttoria stessa	entro tre mesi dalla ricezione della domanda d'iscrizione
2.1 Norme generali	Nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il termine per la conclusione dell'istruttoria può essere interrotto	per non più di una volta, se i rifiuti necessari acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda sia incompleta	per non più di una volta se la sezione competente non riesce a terminare l'istruttoria nei tempi previsti dalla normativa	infinita volte, in base a una scelta discrezionale della sezione competente	in nessun caso
2.1 Norme generali	In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto per le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada è redatta	dal responsabile tecnico dell'impresa o dell'ente	da una società di consulenza di fiducia del titolare dell'impresa o dell'ente	dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente capogruppo	dal titolare dell'impresa o dell'ente
2.1 Norme generali	I seguenti soggetti possono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali attraverso la procedura d'iscrizione semplificata	aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	aziende che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi	aziende che effettuano attività di bonifica	imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali, ricevuta la comunicazione completa della documentazione prevista per la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo nazionale, deliberano l'iscrizione entro	trenta giorni dal ricevimento	novanta giorni dal ricevimento	tre giorni dal ricevimento	un anno solare dal ricevimento
2.1 Norme generali	I produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali	sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente	se desiderano qualificare in modo specifico la propria impresa	sulla base di una comunicazione presentata al Comitato nazionale dell'Albo nazionale	nella categoria 9 dell'Albo nazionale
2.1 Norme generali	Aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	possono avvalersi di una procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	devono seguire la procedura generale prevista per le categorie d'iscrizione del trasporto 1, 4, 5	devono seguire una procedura rafforzata	non devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto da parte dei soggetti iscritti dei presupposti o dei requisiti richiesti per l'iscrizione semplificata all'Albo nazionale, dispongono	con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime	con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi alla normativa vigente	via telefono, il divieto di prosecuzione dell'attività, senza possibilità per l'interessato di conformarsi alla normativa vigente	il divieto di inizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare	la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite i singoli componenti del Comitato nazionale la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite il Comitato nazionale la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli enti e delle imprese iscritte con procedura semplificata	tramite il prefetto il rispetto della normativa vigente
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, qualora le Sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti ai soggetti iscritti in procedura semplificata all'Albo nazionale, questi ultimi	hanno diritto di conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle Sezioni medesime	non possono più iscriversi all'Albo nazionale	possono sanare l'irregolarità solo tramite il pagamento di un diritto annuale di iscrizione doppio rispetto a quello previsto per la propria categoria di iscrizione	hanno diritto di conformarsi alla normativa vigente ma senza alcun limite temporale
2.1 Norme generali	Nell'ambito delle procedure di iscrizione semplificata all'Albo nazionale gestori ambientali, effettua la comunicazione d'iscrizione delle aziende speciali, dei consorzi di comuni e delle società di gestione dei servizi pubblici	il comune o uno dei comuni o il consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l'attività	il soggetto di volta in volta scelto dall'azienda speciale, dal consorzio di comuni o dalla società di gestione, in quanto la normativa vigente non prevede nulla al riguardo	il gestore dei trasporti	un soggetto delegato, in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità finanziaria per trattare con la pubblica amministrazione
2.1 Norme generali	Nell'ambito delle procedure di iscrizione semplificata all'Albo nazionale gestori ambientali, le sezioni regionali e provinciali deliberano l'iscrizione entro giorni	trenta dal ricevimento della comunicazione completa della prevista documentazione	novanta dall'accoglimento della domanda di iscrizione	seccanta dalla ricezione della comunicazione	centoventi dal ricevimento della comunicazione
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, per le società di gestione dei servizi pubblici che intendono iscriversi in procedura semplificata, l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni	è subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie il cui importo è ridotto del 50%	non è necessaria	è sempre subordinata alla prestazione di garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Le imprese iscritte all'Albo nazionale nella categoria 2-bis per le operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono esonerate dal comunicare	il nominativo del Responsabile tecnico	l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	gli estremi identificativi dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti	le attività per le quali sono prodotti i rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali in base alla presentazione di una comunicazione	sono soggetti alle disposizioni che regolano l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali previste per i trasportatori professionali di rifiuti	sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie	non sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali neanche in un'apposita sezione dello stesso
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente in tema di Albo nazionale gestori ambientali, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno	sono iscritti all'Albo nazionale sulla base di una comunicazione	non pagano alcun diritto annuale di registrazione	sono iscritti all'Albo nazionale con un'iscrizione particolare che deve essere rinnovata ogni 20 anni	sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis è effettuato ogni	10 anni	15 anni	5 anni	2 anni
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene	presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la permanenza dei requisiti previsti	automaticamente, senza necessità di presentare alcuna domanda o autocertificazione	presentando una nuova domanda di iscrizione e tutta la documentazione necessaria	presentando una domanda di rinnovo anche quando l'iscrizione è già scaduta
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in sede di rinnovo dell'iscrizione, le imprese che risultino registrate EMAS o certificate UNI-EN ISO 14001	possono sostituire il nuovo provvedimento di iscrizione con autocertificazione resa alla sezione regionale o provinciale	godono del beneficio del rinnovo automatico della iscrizione	devono procedere con le normali procedure per il rinnovo della iscrizione	possono non procedere con il rinnovo dell'iscrizione in quanto essa è permanente
2.1 Norme generali	Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9,10 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione	presentando un'autocertificazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti	tramite comunicazione al prefetto	tramite pagamento di un diritto annuale straordinario	presentando una nuova domanda di iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale nelle categorie 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10	deve essere rinnovata ogni cinque anni	ha durata illimitata nel tempo e non deve essere rinnovata	deve essere rinnovata ogni quindici anni	ha durata semestrale
2.1 Norme generali	Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8, l'impresa che intende proseguire la propria attività di commercio/intermediazione di rifiuti deve dimostrare	la propria capacità finanziaria, la dotazione minima di addetti, la qualificazione professionale degli addetti	la dotazione minima di addetti e la loro qualificazione	che gli addetti dispongono della necessaria qualificazione professionale	la propria capacità finanziaria e la regolare attività svolta negli ultimi 5 anni
2.1 Norme generali	Il termine di efficacia e validità dei rinnovi dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali decorre dal giorno	successivo al termine di scadenza dell'iscrizione stessa	indicato al momento della richiesta di rinnovo	stabilito discrezionalmente nel provvedimento di rinnovo	precedente la scadenza dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi	non sono tenuti a comunicare alla sezione regionale o provinciale competente atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	sono tenuti a comunicare alla regione competente ogni atto o fatto che comporti modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali entro trenta giorni dal suo verificarsi
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale che non comunicano atti e fatti che comportino modifica dell'iscrizione all'Albo nazionale	possono essere sospesi dall'Albo nazionale	sono cancellati immediatamente	pagano una sanzione amministrativa	non rischiano nulla perché una volta iscritti sono in regola con la normativa
2.1 Norme generali	La comunicazione di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per incremento della dotazione dei veicoli dell'impresa è sottoscritta	dal titolare o legale rappresentante dell'impresa iscritta	da un dipendente delegato solo se aveva redatto la precedente dichiarazione	dal solo responsabile tecnico dell'impresa iscritta	solo nel caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, nel caso di variazione per incremento della dotazione dei veicoli, le imprese iscritte,	ai fini dell'immediata utilizzazione dei veicoli stessi, alla comunicazione di variazione iscrizione, allegano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il modello definito dal Comitato nazionale	non possono né ottenere l'immediata utilizzazione dei veicoli stessi	non sono tenute a comunicare la variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	procedono ai fini della comunicazione della variazione dell'iscrizione con una nuova domanda di iscrizione prevista in via generale
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, in caso di trasferimento della sede legale dell'impresa iscritta all'Albo nazionale nel territorio di competenza di altra sezione regionale	la domanda di variazione è presentata alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione dandone comunicazione alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco	non è necessaria alcuna domanda di variazione all'Albo nazionale gestori ambientali	la domanda di variazione è presentata alla sezione di provenienza che procede alla cancellazione dell'impresa dal proprio elenco, dandone comunicazione alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita e quest'ultima provvede alla variazione dell'iscrizione	la domanda di variazione è presentata sia alla sezione nel cui territorio di competenza la sede è trasferita sia alla sezione di provenienza
2.1 Norme generali	Per quanto riguarda le trasformazioni societarie delle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali, il Comitato nazionale	ha definito la disciplina dei casi di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico (ad esempio fusioni, scissioni, cessioni o affetto d'azienda)	risponde di volta in volta alle richieste degli interessati	gestisce i casi solo dopo il pagamento di una sanzione amministrativa	non ha fornito indicazioni sulla disciplina dei casi di variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico (ad esempio fusioni, scissioni, cessioni o affetto d'azienda)

2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti,	non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie	non è necessaria, a meno che il trasporto riguardi rifiuti speciali	è necessaria solo qualora il trasporto abbia a oggetto rifiuti pericolosi	non è necessaria
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali avviene in assenza di garanzia finanziaria per la categoria	4	5	10	9
2.1 Norme generali	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	può essere soggetta a garanzia finanziaria	è obbligatoria per qualunque attività di gestione dei rifiuti	è obbligatoria per qualunque attività potenzialmente dannosa per l'ambiente	non è mai soggetta a garanzia finanziaria
2.1 Norme generali	Al fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni connesse alle attività delle imprese deve essere prestata	dalle imprese che effettuano professionalmente la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi	solo dalle imprese che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	da tutte le imprese iscritte all'Albo indipendentemente dalla categoria di iscrizione	solo dagli enti che effettuano la raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
2.1 Norme generali	La garanzia finanziaria da prestare al momento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve essere versata tramite	fidejussione bancaria o assicurativa	versamento diretto all'Albo Nazionale gestori ambientali	sottoscrizione di apposita assicurazione di responsabilità civile	accantonamento al bilancio dell'impresa
2.1 Norme generali	Il conseguimento di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi delle garanzie finanziarie da versare per le attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dal pagamento del diritto annuo da versare all'Albo nazionale Gestori Ambientali	consente all'azienda di ottenere riduzioni sugli importi del diritto annuo da versare all'Albo nazionale gestori ambientali	esonera l'azienda dall'obbligo di prestare le garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie da prestare per l'iscrizione all'Albo nazionale da parte delle imprese registrate EMAS e/o certificate UNI EN ISO 14001 sono	ridotte	l'addoppio	aumentate	escluse
2.1 Norme generali	In base alla normativa vigente sull'Albo nazionale gestori ambientali, le garanzie finanziarie prestare per l'iscrizione all'Albo nazionale sono ridotte per le imprese	registrate EMAS e per quelle in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001	in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA)	in possesso dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e per quelle in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA)	in possesso dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	La sospensione dell'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dell'impresa che ha prestato la garanzia finanziaria deve essere comunicata	dalla Sezione regionale al fidejussore e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dall'Albo Nazionale al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	dalla Sezione regionale al fidejussore e all'Albo nazionale	dall'Albo Nazionale al fidejussore e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2.1 Norme generali	La società garante può recedere dalla fidejussione prestata all'Albo nazionale gestori ambientali ma la	cessazione della garanzia ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo nazionale	cessazione della garanzia ha efficacia immediata dal momento della comunicazione alla prefettura	cessazione della garanzia ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Tribunale amministrativo regionale	garanzia rimane efficace per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo nazionale, fino al successivo rinnovo della stessa iscrizione
2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fidejussione da parte della Società garante, la garanzia prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e il Ministero può avvalersene per ulteriori 20 giorni	nei due anni precedenti e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori due anni	nel periodo anteriore e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni
2.1 Norme generali	Dal momento del recesso dalla fidejussione da parte del fidejussore garante, la garanzia	rimane in vigore altri due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'autorizzazione	mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nei due anni precedenti e nei due anni successivi	rimane in vigore rispondendo delle inadempienze verificatesi nel periodo dell'autorizzazione e la Sezione regionale può avvalersene per ulteriori cinque anni	mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nei due anni precedenti e il Ministero può avvalersene per ulteriori due mesi
2.1 Norme generali	In presenza di sinistro e di presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, qualora l'impresa non si attui, il fidejussore sarà tenuto a versare una somma come ristoro per danni all'ambiente	in forza di sentenza dotata di efficacia esecutiva	a seguito della richiesta dell'organo di controllo	non è il fidejussore a dover procedere al pagamento di una somma a titolo di ristoro del danno ambientale	a seguito della comunicazione della Circoscrizione territoriale dell'Albo nazionale
2.1 Norme generali	Il testo della garanzia finanziaria da prestare all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere conforme agli schemi stabiliti con decreto ministeriale in relazione alle specifiche attività di iscrizione	è definito dalla Sezione dell'Albo nazionale caso per caso	è definito dalla banca o dall'assicurazione	è disponibile sul sito delle Poste Italiane
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti sono	sottoposti alla procedura semplificata di iscrizione all'Albo nazionale	eventati dall'iscrizione all'Albo nazionale	sottoposti alla procedura ordinaria di iscrizione all'Albo nazionale	sottoposti alla disciplina semplificata di iscrizione all'Albo nazionale, in presenza di fidejussione bancaria
2.1 Norme generali	Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno sono iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali sulla base di una comunicazione	con cui devono attestare, tra l'altro, la sede dell'impresa, l'attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti	con cui devono attestare solo ed esclusivamente le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti	con cui devono attestare che i mezzi utilizzati non possono essere utilizzati per il trasporto dei rifiuti	nella quale possono dichiarare se hanno effettuato il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di iscrizione
2.1 Norme generali	In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione alla categoria 2 bis	avviene attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale territorialmente competente	deve essere effettuata presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale che attesti la sola regolarità contributiva dell'impresa	à subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 500 euro	prevvede la prestazione delle garanzie finanziarie
2.1 Norme generali	Le cartucce di toner esaurite prodotte da nuclei domestici sono rifiuti	urbani	urbani necessariamente pericolosi	speciali	speciali necessariamente pericolosi
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che eccedono trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno richiede l'iscrizione all'Albo nazionale	in categoria 5	in categoria 2bis	in categoria 4	della prefettura previa verifica antimafia
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di pretrattamento, miscelaggio o altre operazioni che ne mutano la natura o la composizione, effettuato da imprese che effettuano queste ultime attività richiede l'iscrizione all'Albo nazionale	in categoria 4 in quanto nuovo produttore	in categoria 8	della prefettura previa verifica antimafia	in categoria 2bis in quanto produttore iniziale
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale consente	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati	una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale consente	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 6 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	l'esercizio di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati	l'esercizio delle attività di cui alla categoria 8 purché ciò non comporti variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni
2.1 Norme generali	Al fine dell'iscrizione nella categoria 4 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	Al fine dell'iscrizione nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite per ogni classe di iscrizione dal Comitato nazionale	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 1	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 4 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	in modo forfetario per la categoria 4 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 5 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfetario per la categoria 5 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e relativa portata	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 4	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 4	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, nel calcolo della portata complessiva dei veicoli ai fini del raggiungimento della dotazione minima di veicoli della categoria 5	non devono essere presi in considerazione i veicoli classificati trattori stradali destinati esclusivamente al traino di rimorchi e di semirimorchi e, pertanto, non atti al carico	possono essere considerati anche i veicoli e i trattori stradali di imprese appartenenti al gruppo aziendale o a familiari dell'imprenditore	devono essere considerati tutti i veicoli in uso dell'impresa compresi i trattori stradali	possono essere considerati i trattori stradali in quanto consentono di raggiungere il numero minimo di veicoli richiesti per l'iscrizione in cat. 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 4 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 4	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli richiesta per l'iscrizione in categoria 5 (trasporto di rifiuti su strada)	è maggiore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	è minore per le imprese che si iscrivono nelle classi di maggiore dimensione	varia in funzione delle tipologie di rifiuto trasportato	è uguale per ogni classe della categoria 5
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto	per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo	per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 tonnellate con una fidejussione di durata pari ad almeno 10 anni	con un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli	con una fidejussione di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 si intende soddisfatto	per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di 9.000,00 euro per il primo autoveicolo e di 900,00 euro per ogni veicolo aggiuntivo	con un importo forfetario di 20.000 euro indipendentemente dal numero di veicoli	per veicoli di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate con una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni	con una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volumi d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa

2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 4 o 5 può essere dimostrato mediante	attestato d'iscrizione, senza vincoli o limiti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i soggetti iscritti	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegato e le proprietà immobiliari dell'impresa
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivamente ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria B) sulla base della popolazione complessivamente servita	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è sottoposta a garanzia finanziaria	è sottoposta a garanzia finanziaria prevista per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria B) sulla base della popolazione complessivamente servita	è sottoposta ad affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e a garanzia finanziaria bancaria o assicurativa	è sottoposta a garanzia finanziaria sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 5 per il trasporto dei rifiuti pericolosi, è necessario	adeguare l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione	cancelare la garanzia finanziaria prestata	garantire affidabilità e serietà dell'impresa esclusivamente tramite affidamento bancario	confermare l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione, senza aumenti o riduzioni dello stesso
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, se l'impresa varia la classe di iscrizione in cat. 4 per il trasporto dei rifiuti non pericolosi	non è necessario adeguare la garanzia finanziaria in quanto non richiesta per la categoria 4	si deve garantire affidabilità e serietà dell'impresa esclusivamente tramite affidamento bancario	si conferma l'importo della garanzia finanziaria prestata in fase di iscrizione, senza aumenti o riduzioni dello stesso	è necessario cancellare la garanzia finanziaria prestata
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione
2.2 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e deve essere presentata una nuova garanzia finanziaria	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione	non deve essere ripresentata in fase di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi copre le somme dovute per	operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente conseguenti all'attività di rifiuto svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni di solo smaltimento di rifiuti e bonifica conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	eventuali sanzioni amministrative notificate all'impresa conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni ed eventi imprevisti che possono danneggiare l'attività dell'impresa nel periodo di validità dell'iscrizione
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi	impedisce la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	comprende anche l'iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5	consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo nazionale relative al trasporto dei rifiuti	richiede una garanzia finanziaria
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione nella sottocategoria 4bis per raccolta e trasporto di metalli ferrosi e non ferrosi consente l'attività di raccolta e trasporto fino a	un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate	2 trasporti al giorno nel limite di 100 chilometri ciascuno	30 chi o 80t al giorno	un quantitativo annuo non superiore a 3.000 tonnellate
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le aziende che effettuano raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	possono iscriversi in modalità semplificata al "registro metalli" gestito dall'Albo nazionale stesso	devono attenersi all'autorizzazione rilasciata dall'impianto di recupero di destinazione	possono trasportare tutte le tipologie di rifiuti che desiderano	devono segnalare l'attività a un apposito registro tenuto dalla prefettura
2.2 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene in modalità semplificata secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale	è subordinata alla prestazione di garanzia finanziaria per la categoria 4	richiede la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti per trasporto di rifiuti metallici	consente di trasportare tutte le tipologie di rifiuti che l'iscritto desidera
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	avviene d'ufficio per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti per cui sussiste obbligo di iscrizione al registro	non è possibile per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene su richiesta in marca da bollo per le imprese iscritte all'Albo nazionale nelle categorie 4, 5 e 6	avviene previo pagamento di un diritto annuale pari a 20,00 euro
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese iscritte d'ufficio al Registro per attività di raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12, R13)	possono trasportare al massimo la quantità annua prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza della categoria 1, 4 o 5	possono trasportare una quantità annua superiore a quella prevista dalla classe d'iscrizione di provenienza della categoria 1, 4 o 5	devono trasportare al massimo 400 tonnellate annue di rifiuto	gestiscono l'iscrizione in base all'andamento del mercato
2.1 Norme generali	In base alla vigente normativa sull'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti per la tratta sul territorio italiano	sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali	sono obbligate all'iscrizione all'Albo nazionale nazionale gestori ambientali solo quando effettuano anche il trasporto di tipologie di attività di gestione rifiuti	sono tenute a iscriversi all'Albo nazionale in una categoria a scelta in quanto tutte comprendono anche il trasporto transfrontaliero	non sono tenute all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.1 Norme generali	Il trasporto dei rifiuti è regolato principalmente dalla	disciplina generale dell'autotrasporto di cose	normativa sul trasporto delle merci pericolose	disciplina sui beni deperibili	normativa sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
2.2 Norme generali	Qualora la codifica delle attività economiche e la codifica delle cose o elenchi di cose riportate nelle licenze in conto proprio coincidano esattamente con le attività di trasporto che l'interessato intende svolgere e che sono soggette alla disciplina dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali,	le licenze in conto proprio sono del tutto idonee per lo svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale	serve in ogni caso l'autorizzazione conto terzi	non serve alcuna licenza o permesso	le licenze in conto proprio sono inadatte per lo svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione all'Albo nazionale
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono ritenuti idonei, sia per il trasporto in conto proprio sia per il trasporto per conto di terzi, i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli	proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing	proprietà, noleggio con conducente, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio, leasing	una semplice scrittura privata per il prestito del veicolo	noleggio con conducente
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente per un periodo inferiore a quello dell'iscrizione	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, ma la Sezione regionale è tenuta a formalizzare il relativo provvedimento con l'indicazione della data di scadenza dei titoli di disponibilità temporanea dei veicoli	non può mai essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali	non può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali se la portata utile di detti veicoli risulta necessaria al fine della dimostrazione della prevista dotazione minima	può essere iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali senza documentare la disponibilità mediante locazione o comodato senza conducente
2.1 Norme generali	L'impresa di trasporto rifiuti con veicoli in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente, prima del termine finale di disponibilità del veicolo è tenuta a	comunicare all'Albo nazionale gestori ambientali la nuova data di fine disponibilità allegando un nuovo contratto o l'appendice al precedente	presentare una nuova idoneità di attestazione veicolo redatta dal responsabile tecnico	comunicare all'Albo nazionale solo la variazione dei veicoli	non fare ulteriori comunicazioni all'Albo nazionale
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto deve riportare gli elementi contenuti	nello schema di attestazione definito dal Comitato nazionale con propria deliberazione	nel CDS	nel decreto sulle bonifiche dei siti	nel Codice dell'ambiente
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, sono esonerati dall'attestazione dell'idoneità i veicoli classificati	trattori stradali	autoriciclatori	autoveicoli	autocarri
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i veicoli classificati trattori stradali sono esonerati da	attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto redatta da responsabile tecnico	prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato	attestazione comprovante il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale	prestazione delle garanzie finanziarie per operazioni di recupero o smaltimento
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, deve essere	redatta dal responsabile tecnico dell'impresa	redatta dal legale rappresentante dell'impresa	certificata tramite la presentazione del foglio di immatricolazione dei veicoli	redatta secondo il modello specifico
2.1 Norme generali	Come previsto nello Schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto, il sottoscrittore deve attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	la classificazione del veicolo	di non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio	di non aver commesso, negli ultimi tre anni, violazioni del CDS	il colore del veicolo
2.1 Norme generali	Secondo lo Schema di attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto, previsto dalla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il sottoscrittore non è tenuto ad attestare, sotto la rubrica "caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile"	il colore del veicolo	l'anno di prima immatricolazione	la targa	la revisione
2.1 Norme generali	Al fine della dichiarazione di idoneità dei veicoli per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il modello non prevede che il sottoscrittore abbia verificato	che il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri nei tre anni precedenti	il funzionamento dei dispositivi delle trasmissioni elettriche, idrauliche e pneumatiche, delle attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti	le caratteristiche del veicolo/carrozzeria mobile	che il veicolo / carrozzeria mobile disponga delle attrezzature d'emergenza, dell'etichettatura fissa, dei pannelli e dei segnali previsti dal CDS e della disciplina sul trasporto dei rifiuti, dei dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano
2.1 Norme generali	Al fine dell'attestazione dell'idoneità del veicolo per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, non è necessario indicare	n. di assi	telaio	targa	fabbrica/tipo
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento finalizzato a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	la conoscibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto	il recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla disciplina vigente sulla gestione dei rifiuti è possibile definire il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) come	il documento che, in via generale, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto effettuato da enti o imprese	la scheda, compilata e conservata presso la sede del produttore, nella quale vengono annotati i dati di tutti i soggetti di cui il produttore si avvale nella gestione dei propri rifiuti	il documento che viene compilato e rilasciato dall'impianto di destinazione dei rifiuti	il documento che viene rilasciato dal venditore in caso di cessione/trasferimento di rifiuti
2.1 Norme generali	Nel settore del trasporto dei rifiuti viene comunemente definito FIR	il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	la fonte di inquinamento delle falde	il fenomeno di ingridimento dei rifiuti	la cessazione della qualifica di rifiuto
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è un documento che serve a garantire	la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto	la non pericolosità per l'ambiente dei rifiuti trasportati	una maggiore velocità nei controlli della documentazione del veicolo da parte delle forze di polizia	la contabilizzazione dei rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto di trattamento
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, devono risultare dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) almeno i seguenti dati	nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome e indirizzo del destinatario	natura e quantità dei rifiuti trasportati; operazioni cui saranno sottoposti i rifiuti nell'impianto di destinazione; eventuali perdite del carico	tipo, modello e targa del veicolo utilizzato per il trasporto; nome e indirizzo del conducente; estremi del certificato di assicurazione del veicolo; data di prima immatricolazione del veicolo	nome e indirizzo del produttore del rifiuto; nome e indirizzo del detentore del rifiuto; tipologia di veicolo utilizzato per il trasporto; tempo previsto per il trasporto; eventuali intermediari nella gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve essere compilato, datato e firmato, prima dell'inizio del trasporto, da	produttore dei rifiuti, oppure detentore, e sottoscritto altresì dal trasportatore del rifiuto	trasportatore o produttore in base agli accordi intercorsi	produttore o destinatario secondo le informazioni a disposizione di questi soggetti	trasportatore dei rifiuti in nome e per conto del produttore o del detentore del rifiuto

2.1 Nome generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare, in via di principio, il trasporto	sa di rifiuti pericolosi che non pericolosi	dei soli rifiuti speciali pericolosi	dei soli rifiuti pericolosi	dei soli rifiuti urbani quando il trasporto sia effettuato dai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
2.1 Nome generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) deve accompagnare il trasporto di rifiuti	sa destinati a impianti di recupero, sia destinati a impianti di smaltimento	derivanti da attività di manutenzione, solo qualora siano trasportati presso la sede dell'impresa di manutenzione. In tutti gli altri casi è sufficiente l'emissione di un Documento di trasporto	che siano destinati ai soli impianti di recupero, con esclusione dei rifiuti destinati a smaltimento	che siano destinati ai soli impianti di smaltimento, con esclusione dei rifiuti destinati a operazioni di recupero
2.1 Nome generali	Il trasporto di rifiuti costituiti da oli minerali esauriti è accompagnato da	FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	documento di trasporto delle merci (d.d.t.)	nessun documento in particolare	apposita bolla di consegna prevista dal regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati
2.1 Nome generali	Qualora il trasportatore effettui il carico sullo stesso veicolo di rifiuti con due codici EER (l'elenco europeo dei rifiuti) differenti,	devono sempre essere compilati due formulari distinti	devono sempre essere compilati due formulari distinti nel caso si tratti di rifiuti pericolosi	non sempre devono essere compilati due formulari distinti	possono essere compilati due formulari distinti a scelta del trasportatore
2.1 Nome generali	È esente dall'obbligo del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto di rifiuti	urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico	special non pericolosi effettuato dal produttore degli stessi	speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani	pericolosi effettuato dal produttore degli stessi, in modo occasionale e saltuario, che non ecceda le quantità di trenta chilogrammi o trenta litri
2.1 Nome generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non è necessario	nel caso di trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico	quando il trasporto ha come oggetto i rifiuti non pericolosi	per i trasporti di rifiuti urbani, solo se effettuati dal gestore del servizio pubblico in modo occasionale e saltuario	in ogni caso, quando il trasporto ha come oggetto i rifiuti urbani
2.1 Nome generali	Le disposizioni in materia di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) non si applicano alle attività di	raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi	raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	recupero effettuato da imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNE EN ISO 14001
2.1 Nome generali	Non si considera trasporto	la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private	il trasporto di rifiuti tra due impianti siti a meno di 30 chilometri l'uno dall'altro	il trasporto di rifiuti non pericolosi	il trasferimento dei rifiuti dal produttore all'impianto di trattamento
2.1 Nome generali	Deve essere accompagnato dal FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) il trasporto	di rifiuti non pericolosi destinati a impianti di recupero	di rifiuti speciali non pericolosi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario	di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale degli stessi	da parte di soggetto che gestisce il servizio pubblico
2.1 Nome generali	Il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	è sostituito per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, anche con riguardo alla tratta perocosa su territorio nazionale, dai documenti previsti dalla specifica normativa UE	può essere sostituito per i rifiuti non pericolosi da una semplice Nota di accompagnamento	non può mai essere sostituito da altri documenti	può essere sempre sostituito da altri documenti, a discrezione del produttore del rifiuto
2.1 Nome generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, compresi fosse settiche e manufatti analoghi sono accompagnati	da un unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	da un unico documento di trasporto merci	dal documento di trasporto delle merci
2.1 Nome generali	La raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva dei bagni mobili sono accompagnati	da unico documento di trasporto per autoveicolo e percorso di raccolta, secondo il modello adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali	esclusivamente dal provvedimento di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in quanto la specifica tipologia di rifiuto non necessita di altro documento	dal documento di trasporto delle merci	con più di un documento di trasporto merci
2.1 Nome generali	Con riferimento alla compilazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti),	il trasportatore non è responsabile per le eventuali differenze tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le differenze riscontrabili in base alla comune diligenza	solo il destinatario è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nel formulario stesso	il trasportatore compila il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) anche nella parte di competenza del produttore/detentore ed è personalmente responsabile della veridicità delle informazioni ivi inserite	il trasportatore è responsabile per ogni differenza tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza
2.1 Nome generali	La data di emissione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	deve essere uguale per tutte le copie o le riproduzioni a norma del DM n. 59/2023	può essere uguale per tutte e quattro le copie se l'emissione del formulario avviene il giorno stesso di inizio del trasporto	può essere diversa per le quattro copie del formulario, in quanto la data di emissione viene riportata da ognuno dei tre soggetti che movimentano il rifiuto: produttore, trasportatore e destinatario	non deve mai essere uguale per tutte le quattro copie
2.1 Nome generali	Sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) la data di emissione del formulario	non deve necessariamente coincidere con la data di inizio del trasporto, in quanto la data di emissione è quella di compilazione del formulario, e quindi può anche essere antecedente alla data di inizio del trasporto	deve necessariamente coincidere con la data di inizio del trasporto in quanto il formulario deve essere compilato solo al momento del carico del rifiuto	non deve coincidere mai con la data di inizio del trasporto, in quanto il formulario deve essere compilato almeno il giorno prima di quello in cui avviene l'inizio del trasporto	deve corrispondere a quella della conclusione del trasporto
2.1 Nome generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) e le relative copie devono essere conservati per	3 anni	30 giorni	3 mesi	5 anni
2.1 Nome generali	I FIR (formulari di identificazione dei rifiuti) devono essere allegati al registro e	conservati nel medesimo luogo	allegati a soggetti terzi in formato cartaceo	archiviati per almeno 5 anni	distruetti entro 3 mesi
2.1 Nome generali	In base alla disciplina vigente, i FIR (formulari di identificazione rifiuti)	costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico; a questo fine gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro e il numero progressivo del registro deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti	non hanno alcuna connessione con il registro di carico e scarico perché la compilazione del formulario e del registro differiscono profondamente	non esiste alcuna forma di raccordo tra la compilazione del formulario e del registro di carico e scarico	non sono parte integrante del registro di carico e scarico anche se la normativa in materia stabilisce che gli estremi identificativi del formulario siano riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto
2.1 Nome generali	Durante l'effettuazione del trasporto, è consentito che nel FIR (formulario identificazione rifiuti) manchi	numero di registro	destinatario", qualora l'impianto, regolarmente autorizzato, coincida con il trasportatore stesso"Quantità" di rifiuto, qualora non si disponga di strumento di pesatura nel sito di partenza/destinazione e ora di inizio trasporto		
2.1 Nome generali	Il modello di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	contiene uno spazio dedicato alle annotazioni	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni che possono essere riportate a margine del formulario	contiene uno spazio destinato alle prescrizioni dettate dagli organi di Polizia in caso di controllo stradale per il proseguo del trasporto	non prevede alcun campo per eventuali annotazioni perché non ammesse
2.1 Nome generali	Il FIR (formulario di identificazione rifiuti) nello spazio riservato al produttore richiede che venga indicata, quale luogo di produzione del rifiuto,	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la ragione sociale del produttore, sufficiente per assicurare la tracciabilità del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del produttore del rifiuto	una qualsiasi unità locale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso altro luogo dello stesso produttore
2.1 Nome generali	Nello spazio riservato al produttore, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) richiede che venga indicata quale luogo di produzione del rifiuto	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è stato prodotto presso una diversa unità locale	l'unità locale del destinatario del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto
2.1 Nome generali	L'unità locale da indicare nella sezione "Produttore/Detentore" del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è quella	in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	nella cui circoscrizione territoriale è avvenuta la produzione del rifiuto	del destinatario del rifiuto	dove viene tenuto il registro di carico e scarico del produttore, anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso una diversa unità locale dello stesso
2.1 Nome generali	L'unità locale da indicare nella sezione "Produttore/Detentore" del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è	l'unità locale in cui effettivamente è stato prodotto il rifiuto	la circoscrizione territoriale in cui è avvenuta la produzione del rifiuto	il luogo di deposito delle attrezzature e dei veicoli del trasportatore del rifiuto	la sede legale del produttore anche se effettivamente il rifiuto è prodotto presso una diversa unità locale dallo stesso
2.1 Nome generali	Quando il FIR arriva a destino, l'impianto ricevente deve compilare	il campo 12 (Riservato al destinatario) del FIR	nulla, trattandosi solo la copia originale che ha accompagnato il trasporto	il campo 3 (Destinatario) : denominazione ed esatto indirizzo impianto, cod. fiscale, autorizzazione	unicamente il campo "Nr. Registrazione" relativo al numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico
2.1 Nome generali	Se il trasportatore di un rifiuto è costretto a cambiare il destinatario in caso di carico respinto, sul FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	deve essere riportato il nuovo destinatario nel campo "Secondo destinatario"	è necessario barrare quanto scritto sul campo "destinatario" e scrivere sopra i dati di quello nuovo	nelle annotazioni è sufficiente indicare la motivazione per la quale il destinatario è impossibilitato a ricevere il rifiuto	non serve riportare nessuna indicazione specifica, in quanto sarà il nuovo destinatario a firmare per accettazione del carico
2.1 Nome generali	In caso di trabordo parziale del carico su veicolo diverso,	per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trabordato nel secondo mezzo di trasporto	il FIR non deve riportare indicazioni specifiche perché trattandosi di caso eccezionale, non sono previste delle procedure particolari	il trasportatore deve informare preventivamente l'autorità di controllo	per il nuovo trasporto è sufficiente che il trasportatore faccia una fotocopia del formulario che accompagna i rifiuti trabordati sul veicolo diverso
2.1 Nome generali	Se una parte dei rifiuti trasportati sono oggetto di trabordo su veicolo diverso di un altro trasportatore	il nuovo FIR deve essere accompagnato da una riproduzione del FIR originale (fotocopia o foto)	trattandosi di caso eccezionale, ed essendo di primario interesse che i rifiuti procedano speditamente verso l'impianto di destinazione, i rifiuti oggetto di trabordo viaggiano con una semplice fotocopia del formulario emesso alla partenza	la disciplina vigente tratta questo caso come eccezionale, quindi non indica affatto come va gestito dal punto di vista documentale	il produttore del rifiuto emette un secondo formulario per la quantità di rifiuto oggetto del trabordo, manifestando in questo modo il suo assenso all'operazione di trabordo
2.1 Nome generali	In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia) nel FIR (formulario di identificazione dei rifiuti secondo il modello del DM n. 59/2023)	i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore sono indicati nell'Allegato FORMULARIO RIFIUTI	è consigliato indicare il percorso della tratta ferroviaria o marittima	deve essere allegata al FIR copia del contratto di fornitura del servizio ferroviario o marittimo	non sussistono indicazioni specifiche
2.1 Nome generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, sul registro cronologico di carico e scarico è necessario annotare	la natura e l'origine dei rifiuti	la ragione sociale del soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta	le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze scaricate nelle acque superficiali	le informazioni sulle caratteristiche delle sostanze immesse in atmosfera
2.1 Nome generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti costituisce	la base informativa per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti (MAD)	la base per la dichiarazione delle emissioni in atmosfera	documentazione avente valore esclusivamente fiscale	una delle fonti informative per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti insieme ai bilanci dell'impresa
2.1 Nome generali	Nel registro cronologico di carico e scarico, a norma dell'art. 190 del CA, per ogni tipologia di rifiuto, devono essere riportate le seguenti informazioni	quantità prodotta e trattata, natura e origine dei rifiuti, quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, e gli estremi del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) dove previsto	quantità prodotta, natura e origine dei rifiuti, quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di produzione e trasformazione, compravendita e deposito per conto di terzi	quantità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti o intermediati	quantità e qualità dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti
2.1 Nome generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, gli intermediari e i commercianti di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con i propri clienti
2.1 Nome generali	È obbligato a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti	l'intermediario di rifiuti senza detenzione	l'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro	l'impresa che raccoglie il trasporto i propri rifiuti non pericolosi	l'impresa e l'ente produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, per i soli rifiuti non pericolosi

2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con le bolle della pesa a ponte	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico e scarico con le bolle della pesa a ponte al ricevimento dei rifiuti	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	sostituiscono i registri di carico e scarico con il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	sono esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti	hanno la facoltà di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi	sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali (se diversi dai rifiuti urbani)	sono sempre esclusi dall'obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali e artigianali	sostituiscono i registri di carico e scarico con i contratti stipulati con il trasportatore o con il soggetto che effettua il recupero o lo smaltimento	hanno la facoltà, in generale, di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti
2.1 Norme generali	Dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti è esonerata l'impresa	agricola con un volume di affari annuo non superiore a settanta euro	intermediaria di rifiuti senza detenzione	che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	che effettua operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	Per quanto riguarda il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, un'impresa agricola con un volume di affari di 7.000,00 euro è	esonerata dalla sua tenuta e compilazione	obbligata a tenerlo e compilarlo se ha più di cinque dipendenti	obbligata a tenerlo e compilarlo limitatamente ai rifiuti non pericolosi	obbligata alla sua tenuta e compilazione
2.1 Norme generali	Dalla tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti è esonerata l'impresa	e l'ente produttore di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali o di servizio	intermediaria di rifiuti senza detenzione	che effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	che effettua operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
2.1 Norme generali	Un'impresa agricola è obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico se ha	un volume d'affari di almeno 10.000 euro annui	un volume d'affari di almeno 5.000 euro annui	un volume di affari annuo di 2.500,00 euro, ma limitatamente ai rifiuti pericolosi	più di cinque dipendenti e con un volume di affari annuo di 7.500,00 euro
2.1 Norme generali	Per i rifiuti prodotti dalle attività di smaltimento o di recupero, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico	non può essere assolto tramite registri IVA di acquisto e vendite, scritture ausiliarie di magazzino, altri registri o documentazione contabile prevista dalla legge	può essere assolto tramite registri IVA di acquisto e vendite, scritture ausiliarie di magazzino, altri registri o documentazione contabile prevista dalla legge	deve essere assolto tramite bilanci di massa	deve essere rendicontato su base trimestrale alla regione
2.1 Norme generali	Il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto presso	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto	la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e la sede del commercialista del trasportatore	l'hangar di recupero e di smaltimento di rifiuti con cui il trasportatore ha stipulato apposita convenzione	il luogo di deposito sicuro dei veicoli e delle attrezzature aziendali
2.1 Norme generali	I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico	possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti	possono tenere un unico registro per le attività delle diverse società del medesimo gruppo aziendale	sono obbligati tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti	non possono tenere un solo registro per le diverse attività di produzione, recupero/smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati	a tempo indeterminato	per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione	per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione	non devono essere conservati
2.1 Norme generali	I registri di carico e scarico dei rifiuti, dalla data dell'ultima registrazione, vanno conservati per	3 anni	10 anni	1 anno	5 anni
2.1 Norme generali	Le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sono eseguite entro	2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento	20 giorni lavorativi dalla data della transazione commerciale, per i commercianti	30 giorni lavorativi dalla data della raccolta, per i soggetti che effettuano la raccolta	45 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, per i produttori iniziali
2.1 Norme generali	I registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti devono essere conservati per	tre anni dalla data dell'ultima registrazione	dieci anni dalla data di comunicazione alla Camera di commercio	cinque anni dalla data di chiusura del periodo contabile	sei anni dalla data di ultimazione
2.1 Norme generali	L'utilizzo del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti deve essere	preceduto dalla compilazione del frontespizio del registro stesso	comunicato alla Sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali	preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa	comunicato all'ufficio provinciale per la protezione ambiente
2.1 Norme generali	Nel registro cronologico di carico e scarico devono essere indicati gli estremi del FIR (formulario di identificazione rifiuti) soltanto se	previsto dalla normativa vigente	il registro è tenuto da commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione	il registro è tenuto da imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti	il registro è tenuto dai consorzi istituiti per la gestione di particolari tipologie di rifiuti
2.1 Norme generali	Nell'attività di trasporto rifiuti è possibile effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico	quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore/recuperatore terzo	sempre, nel caso di registrazioni effettuate dai gestori di impianti di smaltimento rifiuti	in tutti i casi in cui l'operazione di scarico avviene lo stesso giorno di quello di carico degli stessi rifiuti	in nessun caso
2.1 Norme generali	Un trasportatore può effettuare le annotazioni nel registro di carico e scarico rifiuti barrando contestualmente le caselle di carico e scarico	quando prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente a uno smaltitore / recuperatore terzo	solo se l'impianto non ha accettato l'intero carico e i rifiuti sono stati riportati allo stesso produttore	in nessun caso, perché deve assolutamente effettuare un'operazione di carico e una di scarico distinta	solo se risulta anche come intermediario
2.1 Norme generali	Il Sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone	delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti)	della Contabilità ambientale rifiuti (CAR) e dei Flussi operativi su strada (FOS)	delle procedure relative alla Valutazione del grado di pericolosità della gestione (VSGP) coordinate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri (NOE)	della Sezione centrale di controllo regolarità ambientale e delle Sezioni regionali di controllo regolarità ambientale locale articolate presso le regioni nonché presso le Province di Trento e di Bolzano
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è	organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali	gestito direttamente dall'Albo nazionale gestori ambientali	stato soppresso	il sistema volto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore della gestione dei rifiuti
2.1 Norme generali	Il RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è articolato nelle sezioni di	Anagrafica e Tracciabilità	Sede e Trasporto	Rifiuti e Bonifiche dei siti contaminati	Unità centrale e Unità locale
2.1 Norme generali	Gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) sono effettuati con	RENTRI (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) o mediante formato cartaceo	in modalità digitale sincrona attraverso la piattaforma dell'VVVFIR	solo in formato cartaceo	attraverso l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti	i soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	proccacciatore e mediatore di affari	tutti coloro che effettuano a titolo professionale attività di trasporto di merci pericolose
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	commerciante e intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi	agente marittimo che organizza i trasporti intermodali	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti
2.1 Norme generali	Sono obbligati a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)	imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti	soggetti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti	proccacciatore e mediatore di affari
2.1 Norme generali	Il modello unico di dichiarazione ambientale MUD prevede schede specifiche destinate a	commerciante o intermediario di rifiuti senza detenzione degli stessi	produttore di rifiuti pericolosi con volume di affari annuo maggiore a 8.000,00 euro	imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che abbiano fino a dieci dipendenti	proccacciatore e mediatore di affari
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda INT è compilata per trasmettere	la quantità complessiva di rifiuti intermediati senza detenzione nell'anno di riferimento	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti	la quantità complessiva di rifiuti trasportati nell'anno di riferimento	i quantitativi parziali di rifiuti oggetto di recupero e smaltimento nell'anno di riferimento
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda UO è compilata per trasmettere	la unità locali di origine del rifiuto intermedio o commercializzato e la quantità di rifiuto acquisito	i quantitativi parziali di rifiuti oggetto di recupero e smaltimento nell'anno di riferimento	la unità locali di destinazione del rifiuto intermedio o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti
2.1 Norme generali	Nel modello unico di dichiarazione ambientale MUD, la scheda UD è compilata per trasmettere	la unità locali di destinazione del rifiuto intermedio o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto	i dati anagrafici dell'intermediario / commerciante di rifiuti	la quantità complessiva di rifiuti trasportati nell'anno di riferimento	la unità locali di origine del rifiuto intermedio o commercializzato e la quantità di rifiuto ceduto
2.1 Norme generali	Nella scheda UO del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, l'intermediario / commerciante senza detenzione dei rifiuti deve riportare i dati di ogni unità locale di	origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento, esclusivamente	destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto ceduto
2.1 Norme generali	Nella scheda UD del modello unico di dichiarazione ambientale MUD, l'intermediario / commerciante senza detenzione dei rifiuti deve riportare i dati di ogni unità locale di	destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto ceduto	di origine del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento e la quantità di rifiuto acquisito	interessata dall'attività di intermediazione e commercio nonché la somma del quantitativo di rifiuto acquisito e ceduto	di destinazione del rifiuto oggetto di commercio o intermediazione nell'anno di riferimento, esclusivamente
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno e tessili	rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti	fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue	veicoli fuori uso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani	rifiuti domestici	fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi	sottoprodotti	rifiuti radioattivi

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono rifiuti urbani i	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	veicoli fuori uso	rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo	rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Non rientrano nella definizione di rifiuti urbani	veicoli di smiesi	rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade	rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti su strade e aree pubbliche	rifiuti provenienti da emanazione ed estumulazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La creazione degli ATO (ambiti territoriali ottimali) risponde alla esigenza di individuare	l'area territoriale con le più adeguate dimensioni ai fini della gestione dei rifiuti	l'ambito territoriale più adatto al collocamento di rifiuti radioattivi	sul territorio nazionale i terreni con le migliori caratteristiche per ospitare delle discariche	sul territorio nazionale le aree territoriali con le migliori caratteristiche per la realizzazione di centrali nucleari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti	dai piani regionali per la gestione dei rifiuti	direttamente dallo Stato	dalla Commissione europea	dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli ATO (ambiti territoriali ottimali)	possono essere ricompresi nel territorio di due o più regioni	devono essere ricompresi esclusivamente nel territorio di ciascuna regione	coincidono territorialmente con il territorio di ciascun comune	coincidono territorialmente con il territorio della regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti	ATO (ambiti territoriali ottimali)	regionali	comunali	provinciali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	viene affidato a un soggetto che rischi affidatario del servizio a seguito di gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dallo Stato	non può mai essere oggetto di affidamento ma è sempre realizzato direttamente dalla regione	viene affidato in via diretta e senza gara a un soggetto privato ritenuto idoneo dalla regione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli affidatari del sistema di gestione integrato dei rifiuti possono essere	soggetti aventi i requisiti stabiliti e che partecipano alla gara pubblica	solo soggetti privati	soggetti individuati dal Ministero competente	qualsunque soggetto operi nel settore dei rifiuti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rapporti tra gli ATO (ambiti territoriali ottimali) e i soggetti affidatari del servizio integrato per la gestione dei rifiuti sono regolati da	contratti di servizio conformi a uno schema tipo adottato dalle regioni	contratti predisposti dal soggetto affidatario	contratti di servizio generici redatti al momento dell'aggiudicazione	una semplice lettera di incarico
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie del servizio, alla scadenza o alla risoluzione anticipata della gestione	sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente con le modalità previste dalla convenzione	sono venduti dall'impresa al miglior offerente	diventano di loro proprietà	sono trasferiti direttamente dall'impresa al nuovo aggiudicatario
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Qualora gli ATO (ambiti territoriali ottimali) non provvedano, nei termini previsti, all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,	il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta	il servizio si interrompe	il presidente della giunta regionale, in situazioni di emergenza, affida direttamente il servizio a impresa di propria scelta	gli ATO (ambiti territoriali ottimali) stessi nominano un commissario ad acta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è di competenza	degli ATO (ambiti territoriali ottimali) o di altro soggetto individuato dalla regione	del sindaco del comune in cui viene eseguito il servizio	di un commissario appositamente nominato dalla regione	del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 1 riguarda le seguenti attività	raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento meccanizzato, singoli e specifici servizi, inquadri in sottocategorie	spazzamento di rifiuti speciali in aree aperte anche al pubblico	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e intermediazione di rifiuti urbani senza detenzione degli stessi	esercizio esclusivo del trasporto transfrontaliero di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Al fine dell'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese di raccolta e trasporto di rifiuti	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale	possono avvalersi dei requisiti dimostrati già per altre categorie	devono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale stabilite dal Comitato nazionale per la cat. 5	possono dimostrare la disponibilità di dotazioni minime di veicoli e di unità di personale che ritengono sufficienti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 è suddivisa in specifiche e singole sottocategorie in funzione	della quantità annua di rifiuti complessivamente gestita e non della popolazione servita	della quantità annua di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio senza detenzione per ogni comune	dell'importo della garanzia finanziaria per ogni stazione appaltante	dell'importo dei lavori calcolabili anziché del numero di cantieri
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, l'iscrizione nella categoria 1 dell'Albo nazionale consente l'esercizio	delle attività di cui alla categoria 6 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività di cui alla categoria 8 se non comporta variazioni di categoria, classe e tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta	delle attività in essere con una proroga della validità dell'iscrizione fino a 15 anni	di tutte le attività di trasporto rifiuti in quanto i requisiti sono già stati dimostrati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 è fissata	per ogni classe sulla base della portata utile complessiva risultante dalla somma delle portate dei singoli veicoli nella disponibilità dell'impresa	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende recuperare o smaltire	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti necessari alle attività dell'impresa	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di veicoli e la relativa portata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 è fissata sulla base	di una formula di calcolo che individua il numero di addetti in relazione alle tipologie di veicoli che l'impresa intende utilizzare	per ogni classe sulla base della quantità di rifiuti che l'impresa intende trasportare	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di trasporto rifiuti urbani	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e autisti
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli della categoria 1 - sottocategoria SPAZZAMENTO MECCANIZZATO è fissata	per ogni classe in base a un numero minimo di veicoli identificati come autogazzatrici e altri veicoli a motore	in modo forfetario per la categoria 1 in quanto ogni impresa definisce poi le effettive necessità di personale e autisti	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di spazzamento strade	per ogni classe in base a un numero minimo di trattori stradali e autospinne
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale della categoria 1 - sottocategoria SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - è fissata	come unità minima di personale addetto in relazione alle dotazioni minime di veicoli stabilite dal Comitato nazionale	per ogni classe sulla base del numero di dipendenti che servono per ogni appalto di spazzamento strade	per ogni classe in base a un numero minimo di trattori stradali e autospinne	come giorni di presenza minima del personale addetto in relazione alle dotazioni minime di veicoli stabilite dal Comitato nazionale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, i requisiti per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 di aziende speciali, consorzi e società di gestione dei servizi pubblici sono	definiti appositamente dal Comitato nazionale	irrilevanti in quanto si tratta di soggetti pubblici che si iscrivono senza dimostrare requisiti particolari	diminuiti rispetto ai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese	mutati dai requisiti per l'iscrizione in categoria 1 destinata alle imprese
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di veicoli per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 è determinata in base alla	popolazione effettivamente servita nel caso specifico e comunicata alla sezione regionale dell'Albo nazionale	popolazione e al flusso turistico stimato secondo stime dell'ufficio demografico regionale	disponibilità economica e finanziaria del soggetto che si iscrive	popolazione residente in uno dei comuni serviti secondo criteri definiti dal soggetto che si iscrive
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la dotazione minima di personale per l'iscrizione con procedura semplificata nella categoria 1 è determinata in base	al personale necessario al funzionamento di diverse tipologie di veicoli e a un fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta	alla disponibilità di bilancio e ai comuni serviti secondo un appropriata valutazione della Sezione regionale dell'Albo nazionale	al personale in servizio presso i comuni serviti e a un fattore moltiplicativo che tiene conto del personale di scorta	alla popolazione e al flusso turistico stimato dall'ufficio demografico regionale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, è possibile l'iscrizione in categoria 1 in specifiche sottocategorie per	lo svolgimento esclusivo di singoli e specifici servizi	raccolgere e trasportare specifiche tipologie di rifiuti speciali	eseguire attività di trasporto transfrontaliero di tutte le tipologie di rifiuti urbani	raccolgere e trasportare tutte le tipologie di rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale	trasporto terre e rocce e raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti	raccolta rifiuti speciali in casi particolari	intermediazione di rifiuti urbani dopo la raccolta differenziata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani nelle aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti a bordo di navi, aeromobili e treni	intermediazione di rifiuti speciali dopo raccolta differenziata in aree portuali	raccolta e trasporto di rifiuti prodotti negli aeroporti e negli scali ferroviari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali nonché mozziconi di prodotti da fumo	raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali nonché residui di carni e cinghiale e da allevaggio fumi	raccolta e trasporto di rifiuti della lista verde, ambra e roccia	stoccaggio o bordo strada di rifiuti rinvenuti sulle rive dei fiumi e dei laghi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento	stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani R12 e R13	attività esclusiva di trasporto di rifiuti speciali tra impianti autorizzati alle operazioni di recupero o smaltimento	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti nei pressi di impianti di stoccaggio/centri di raccolta e impianti di recupero o smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti su aree e strade urbane, extraurbane e sulle autostrade	raccolta e trasporto di rifiuti speciali stoccati provvisoriamente lungo strade urbane, extraurbane e sulle autostrade	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali giacenti nei boschi e nelle aree verdi	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti abbandonati di ogni genere
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la categoria 1 contempla la specifica sottocategoria per	raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua	sgombero e bonifica di aree invase da rifiuti di ogni genere abbandonati	raccolta e trasporto di rifiuti tramite via marittima, lacuale e corsi d'acqua	raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali dalle spiagge e aree protette
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 si intende soddisfatto con	un importo di euro 9.000,00 per il primo autoveicolo e di euro 5.000,00 per ogni veicolo aggiuntivo per veicoli di massa superiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di durata pari ad almeno 10 anni per veicoli di massa uguale o inferiore a 3,5 t	una garanzia finanziaria di tipo bancario per l'importo previsto per la classe di iscrizione prescelta	un importo forfetario di euro 20.000 indipendentemente dal numero di veicoli
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	documentazione relativa a volume d'affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, certificazioni sull'attività svolta	documentazione che attesta il numero di veicoli impiegati nell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito pari almeno all'importo richiesto	documentazione attestante il numero di veicoli impiegati nell'impresa	una dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, il requisito di capacità finanziaria delle imprese che intendono iscriversi in cat. 1 può essere dimostrato mediante	attestato d'iscrizione, senza vincoli o limiti, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i soggetti iscritti	dichiarazione dell'Agenzia delle entrate o della prefettura sull'affidabilità dell'impresa	documentazione attestante il numero di veicoli impiegati e le proprietà immobiliari dell'impresa	documentazione relativa alle movimentazioni sul conto corrente bancario o postale dell'impresa

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi è sottoposta a	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sulla base della quantità annua complessivamente trattata	esclusivo affidamento bancario o documentazione equivalente per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria senza necessità di garanzia finanziaria	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi (categoria 8) sulla base della quantità annua complessivamente tratta	garanzia finanziaria per l'importo previsto per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4) sulla base della quantità annua complessivamente trattata
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale maggiorata di un ulteriore periodo di due anni	dura fino a quando l'impresa paga il premio alla banca o all'assicurazione	ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale	scade automaticamente alla scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale e viene svincolata immediatamente
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	non può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e occorre presentare una nuova garanzia finanziaria	decade con l'iscrizione e l'impresa chiede alla banca o all'assicurazione la restituzione dei premi già pagati	non va ripresentata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale se l'impresa dimostra di avere svolto l'attività in modo professionale nei 5 anni precedenti	può intendersi tacitamente rinnovata in sede di revisione quinquennale dell'Albo nazionale e la Sezione dell'Albo nazionale si accorda con la banca o l'assicurazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla disciplina vigente relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, la garanzia finanziaria prestata per l'iscrizione in cat. 1 per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi	operaioni di smaltimento di rifiuti, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	operazioni di solo smaltimento di rifiuti e bonifica conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	eventuali sanzioni amministrative notificate all'impresa conseguenti all'attività di trasporto di rifiuti nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale	attività ed eventi imprevisti che possono danneggiare l'attività dell'impresa nel periodo di validità dell'iscrizione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Ai centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani è possibile conferire rifiuti	urbani con codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) specificatamente previsto in apposito DM	il cui EER sia previsto in apposito DM	domestici soltanto	urbani soltanto
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti definisce il "centro di raccolta" come	un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento	la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base a tipo e natura al fine di facilitarne il trattamento specifico	il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta (DIS) e fin del loro trasporto in un impianto di trattamento nel luogo dove sono prodotti	il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina sulla gestione dei rifiuti, il centro di raccolta è un'area presidiata e allestita per l'attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti	urbani	sanitari	speciali pericolosi	speciali non assimilati
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nel centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani possono essere conferiti i rifiuti da	utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché da altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al rischio di specifiche tipologie di rifiuti	solo gestore del servizio pubblico	solo utenze domestiche	solo utenze non domestiche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti ai centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani vengono trasportati a impianti	di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento	autorizzati alla messa in riserva	di solo recupero	di solo smaltimento
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La gestione dei centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani rientra tra le attività di	raccolta	riciclierimento a terra	messa in riserva	deposito preliminare
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il soggetto che gestisce un centro di raccolta	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	non deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali	deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali solo se la quantità di rifiuti raccolti eccede i trenta chilogrammi al giorno	scoglie se e come iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	In base alla vigente disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il soggetto che gestisce il centro di raccolta deve essere iscritto in	categoria 1: raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi	categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani è	eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla regione e alla provincia	autorizzato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica	soggetto ad autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	soggetto solo ad autorizzazione speciale in base alla normativa sulle emissioni in atmosfera
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta differenziata deve garantire la presenza di personale	qualificato e adeguatamente addestrato alla gestione di diverse tipologie di rifiuti conferibili, della sicurezza e delle procedure di emergenza in caso di incidenti	che abbia buone capacità relazionali	addestrato alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti	di bella presenza
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il centro di raccolta deve garantire	la sorveglianza durante le ore di apertura	la sorveglianza mediante forze di polizia	la sorveglianza mediante telecamera a circuito chiuso	che sia rispettato il divieto di accesso ai luoghi a chiunque ne faccia richiesta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	A fine dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta differenziata i rifiuti urbani, il responsabile tecnico dell'impresa deve possedere i requisiti per l'iscrizione nella	categoria 1	categoria 4	categoria 5	categoria 8
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati	in aree distinte del centro per flussi omogenei	in aree distinte del centro, in base al giorno di consegna	in aree distinte del centro, in base alle emissioni odorigene	tutti all'interno della medesima area
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La compilazione dello schedario numerato progressivamente nel centro di raccolta differenziata	è funzionale all'attuazione di procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche e in uscita	consente il conferimento dei rifiuti dal centro di raccolta agli impianti di trattamento	sostituisce il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)	sostituisce l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	All'interno del centro di raccolta differenziata	non possono essere effettuate operazioni di dissuasimento di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di dissuasimento di soli rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	possono essere effettuate operazioni di dissuasimento di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche entro il limite giornaliero di 300 kg di rifiuti	possono essere effettuate operazioni di dissuasimento di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta ha una durata massima di	tre mesi	un anno	un giorno	quattro giorni
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Costituiscono "rifiuti sanitari" quelli derivanti da	strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni del servizio sanitario nazionale	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente medica su esseri umani	esumazioni e da estumazioni, nonché i rifiuti di altre attività cimiteriali, esclusi i vegetali	strutture pubbliche e private che svolgono attività solo ed esclusivamente veterinaria su animali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le azioni da adottare per la corretta gestione dei rifiuti sanitari è prevista l'organizzazione di corsi di formazione rivolti	al personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari	al personale dirigente delle strutture sanitarie con l'obiettivo di trovare le soluzioni economicamente più sostenibili anche in deroga ai criteri di priorità sulla gestione dei rifiuti	ai pazienti al fine di favorire la gestione domestica differenziata dei propri rifiuti sanitari	ai pazienti al fine di favorire la gestione domestica dei propri rifiuti sanitari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le azioni da adottare per la corretta gestione dei rifiuti sanitari è previsto l'utilizzo preferenziale di	prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose, ove possibile	una gestione unificata dei rifiuti sanitari con quelli urbani	prodotti e reagenti pericolosi, così da ridurre complessivamente i quantitativi di rifiuti prodotti	plastiche chiurute
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti sanitari	pericolosi non a rischio infettivo	radioattivi	non pericolosi a rischio termico	alimentari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I rifiuti derivanti da attività sanitarie	sono rifiuti speciali a condizione che non siano rifiuti urbani	non possono mai essere rifiuti urbani	sono sempre rifiuti speciali pericolosi	sono sempre rifiuti urbani
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Tra le categorie di rifiuti sanitari è ricompresa quella dei rifiuti	da esumazione ed estumazione	sanitari pericolosi da smaltire con i rifiuti urbani	sanitari non pericolosi a rischio infettivo	urbani assimilati ai rifiuti sanitari
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sono considerati rifiuti da esumazione ed estumazione	avanzi di indumenti contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione	vasi in pietra non porosa utilizzati a ornamento delle tombe	veloci a fine vita, utilizzati per il trasporto delle salme	vasi in pietra porosa o semi porosa utilizzati a ornamento delle tombe
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I resti metallici provenienti dalle casse per esumazione ed estumazione devono essere	gestiti in modo da favorirne il recupero	conferiti in discarica dopo procedura di disinfezzazione	conferiti in discarica	trasportati presso il centro di raccolta organizzato nel cimitero del capoluogo di provincia
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Rientrano tra i veicoli destinati al trasporto di rifiuti solidi urbani i motoveicoli per	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore	uso speciale, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale	trasporto specifico, dotati di contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato laterale
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani possono essere inquadrati tra i "mezzi d'opera" se	possiedono determinate caratteristiche tecniche e costruttive	superano i limiti di lunghezza previsti dal CDS	non sono adibiti allo spurgo dei pozzi neri	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti solidi urbani inquadrati tra i "mezzi d'opera"	possono superare i limiti di massa, entro quelli stabiliti dal CDS	possono superare i limiti di massa, senza alcuna limitazione	possono superare i limiti di massa e di sagoma, entro quelli stabiliti dal CDS	superano i limiti di sagoma
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I motoveicoli attrezzati con spazzatrici o innaffiatrici sono inquadrati per	uso speciale	trasporto di cose	trasporto specifico	trasporto di attrezzature turistiche e sportive (TATS)
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli muniti di particolari attrezzature per la raccolta dei rifiuti possono trasportare il personale addetto,	su apposite pedane esterne posteriori	esclusivamente all'interno dell'abitacolo	su apposite pedane esterne anteriori	su apposite pedane esterne laterali
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Attrezzature e/o carrozzerie dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani, movimentate per mezzo di dispositivi applicati agli stessi devono essere munite di marchio CE	sempre	esclusivamente se costruite nell'Unione europea	in nessun caso	solo se utilizzate da operatori extra UE (Unione europea)

2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani può essere alloggiato un contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta-contenitore installato su	sbalzo posteriore, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	cabina di guida, con specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo posteriore, senza alcuna specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	sbalzo anteriore
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il contenitore funzionalmente connesso con il dispositivo volta-contenitore installato su veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani	deve essere vuoto, quando il veicolo è in circolazione	non può essere trasportato quando il veicolo è in circolazione	può essere installato sullo sbalzo anteriore, senza specifica annotazione riportata sul documento di circolazione	può essere pieno, quando il veicolo è in circolazione
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Gli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti urbani devono essere muniti di	dispositivi di protezione posteriore anticastro	sistemi antincendio di spegnimento automatico	luce lampeggiante blu	gabbia di protezione per la cabina di guida
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria dei veicoli per il trasporto dei rifiuti è munita di compattatore che serve per	comprimere la massa di rifiuti solidi raccolta	incenerire la massa di rifiuti solidi raccolta	effettuare il travaglio della massa di rifiuti solidi raccolta	espandere la massa di rifiuti solidi raccolta
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi, per ridurre la massa raccolta, sono muniti di una paratia	mobile, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore all'interno della carrozzeria	fissa, che separa l'interno della carrozzeria	mobile, che trasla dalla parte anteriore a quella posteriore all'interno della carrozzeria	girevole, che separa la parte liquida da quella solida
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	La carrozzeria degli autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani è generalmente	con parete posteriore di tipo mobile ad apertura meccanica od idrodinamica	con parete posteriore di tipo mobile ad apertura esclusivamente manuale	con parete posteriore di tipo fisso	di tipo a cisterna
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani, per effettuarne lo scarico, sono muniti di carrozzeria con	tramoggia interna, che trasla dalla parte anteriore a quella posteriore del piano di carico	paratia mobile interna, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore	tramoggia interna, che trasla dalla parte posteriore a quella anteriore del piano di carico	valvola di scarico a caracinesca
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Il personale addetto al ciclo lavorativo può essere trasportato su apposita pedana esterna al veicolo adibito al trasporto di rifiuti urbani, se presente un sistema di	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 30 km/h	frenatura automatica di sicurezza	sicurezza che impedisca al veicolo di viaggiare oltre i 50 km/h	segnalazione acustica e luminosa del veicolo
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli per la raccolta, la compressione e il trasporto di rifiuti solidi urbani sono muniti di dispositivo a luce	lampeggiante giallo o arancione, di tipo fisso o rimovibile	lampeggiante blu, di tipo fisso o rimovibile	fissa gialla o arancione, di tipo fisso o rimovibile	lampeggiante gialla o arancione, esclusivamente di tipo fisso
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	I veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroflettenti e fluorescenti posteriori	non possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroflettenti e fluorescenti posteriori	possono derogare alle prescrizioni normative per l'installazione dei pannelli retroflettenti e fluorescenti posteriori, esclusivamente in riguardo all'altezza massima e minima dal suolo	non possono derogare al requisito della rimovibilità dei pannelli retroflettenti e fluorescenti posteriori
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Nei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani	non è possibile occultare, anche parzialmente, l'allarggiamento della targa e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	è possibile occultare, anche parzialmente, l'allarggiamento della targa, ma non i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	non è possibile occultare, anche parzialmente, l'allarggiamento della targa, ma solo i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori	è possibile occultare, anche parzialmente, l'allarggiamento della targa e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	L'installazione di attrezzature e/o carrozzerie movimentate per mezzo di dispositivi applicati al veicolo adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani deve rispondere alle prescrizioni	della cosiddetta "direttiva macchine"	del regolamento UE rifiuti	del regolamento movimentazioni	della direttiva attrezzature
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi volta-contenitori posteriori	potrebbero essere incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	possono essere rimossi se incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	non risultano mai incompatibili con l'applicazione del dispositivo anticastro	determinano, se richiesti, un ingombro longitudinale importante
2.2 Gestione dei rifiuti urbani	Negli autoveicoli adibiti al trasporto rifiuti, i dispositivi a pettine di sollevamento e ribaltamento dei contenitori, sono collocati a quote	superiori a quelle della barra paraincastro, non sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	superiori a quelle della barra paraincastro, sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	inferiori a quelle della barra paraincastro, non sussiste pertanto interferenza con i dispositivi volta-contenitori	identiche a quelle della barra paraincastro
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza del veicolo alle disposizioni tecnico costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	il valore del veicolo in caso di vendita	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS considera veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo a esclusione delle macchine per bambini e per persone con disabilità	dotate di un motore termico	anche se esse non sono guidate dall'uomo	che circolano sulle strade, guidate dall'uomo comprese tutte le macchine per uso dei bambini e gli ausili medici per uso degli invalidi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS distingue i veicoli in due macro-categorie: veicoli	senza motore - veicoli a motore e loro rimorchi	guida autonoma - veicoli con conducente	con targa nazionale - veicolo con targa estera	d'appoca - veicoli regolari
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Rientrano tra i veicoli senza motore	i veicoli a braccia	i motoveicoli	le macchine operatrici	i ciclomotori
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Rientrano tra i veicoli senza motore	i velocipedi adibiti al trasporto merci	le macchine operatrici	le motoslitte	i trenini turistici
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si classificano come motoveicoli	i motocicli	veicoli con al massimo due ruote	tutti i veicoli non classificati autoveicoli	i quadricicli leggeri
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autotreni sono	complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice	colonne di autotreni che vengono fatte deviare in caso di emergenza sulla carreggiata destinata all'opposto senso di marcia sulle autostrade	complessi di veicoli costituiti da almeno due rimorchi e un autotreno quale motrice	speciali convogli ferroviari che non necessitano di conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autoparlatoio è un complesso di veicoli costituito da	un trattore stradale e un semirimorcho	un autobus e un semirimorcho	un trattore stradale e un rimorcho	un'autovettura e un carrello appendice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli per trasporto specifico sono	destinati al trasporto di determinate cose	muniti esclusivamente di speciali attrezzature	autocaravan	destinati al trasporto di non più di nove persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I rimorchi possono essere	per trasporti specifici	muniti di un motore	carrelli appendice	destinati contemporaneamente a uso speciale e per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I semirimorchi sono costruiti	in modo che una parte notevole della loro massa sia supportata dal trattore stradale	in modo che la loro massa non sia supportata dal trattore stradale	evitando che una parte di essi possa essere sovrapposta al trattore stradale	predisponendo l' idoneo timone di aggancio alla motrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I carrelli appendice sono considerati	parte integrante del veicolo cui sono abbinati	rimorchi	non idonei per il trasporto di bagagli, attrezzi e simili	rimorchi, esclusivamente se destinati per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole	sono destinate alle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada	sono destinate alle attività agricole e forestali e, in quanto tali, non possono circolare su strada	rientrano nella categoria M1	non sono classificate tra i veicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine agricole si distinguono in	semovienti e trainate	a motore e a braccia	adibite al trasporto di persone e di cose	a braccia e a trazione animale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici si distinguono in	macchine per costruzione o manutenzione di opere civili, ingombraneve, spandisabbia e simili, carrelli	a uso speciale e per trasporto specifico	veicoli a braccia e a trazione animale	macchine adibite al trasporto di persone e di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le macchine operatrici	possono essere equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature	non possono essere dotate di cingoli	possono circolare esclusivamente nei cantieri	possono essere destinate generalmente al trasporto di cose
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli della categoria N hanno	almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di merci	almeno quattro ruote e sono destinati al trasporto di persone	almeno quattro ruote e non trasportano mai merci	due o tre ruote
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le categorie internazionali L, M, N, O riguardano i veicoli	a motore e loro rimorchi escluse le macchine agricole e le macchine operatrici	a braccia	esclusivamente di provenienza estera	a motore, a esclusione di quelli trainati
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli	si suddividono nelle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2, N3	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale L	si distinguono nelle categorie internazionali L e O	adibiti al trasporto di merci rientrano nella categoria internazionale M
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Appartengono alla categoria N3 i veicoli destinati al trasporto cose aventi massa massima	superiore a 12 t	superiore a 3,5 t	superiore a 7,5 t	inferiore a 3,5 t

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autocarro di categoria N1 può avere una massa massima	non superiore a 3,5 t	superiore a 12 t	non superiore a 7,5 t	compresa tra 3,5 e 7,5 t
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli appartenenti alla categoria N2 sono	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t	quadricicli per trasporto cose	veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 t	motoveicoli per trasporti specifici
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Appartengono alla categoria O4	i rimorchi con massa massima superiore a 10 t	le autoveetture	gli autocarri con massa massima inferiore o uguale a 3,5 t	la motocarrozzette aventi 4 posti a sedere, compreso quello del conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo destinato al trasporto merci avente massa di 9.000 kg può essere	un rimorchio di categoria O3	un rimorchio di categoria O2	un'autovettura di categoria M2	un autocarro di categoria N1
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Secondo il CDS i rimorchi	si distinguono nelle categorie internazionali O1, O2, O3, O4	appartengono alle categorie internazionali M e N	si distinguono nelle categorie internazionali N1, N2, N3	appartengono alle categorie O e L
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione del veicolo, secondo il CDS, è	l'utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche dello stesso	l'uso in base al trasporto di persone o di cose dello stesso	l'utilizzazione economica dello stesso	l'uso proprio o l'uso terzi dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS disciplina	l'uso e la destinazione dei veicoli	solo l'uso dei veicoli	solo l'uso dei motoveicoli	solo la destinazione degli autoveicoli
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per il CDS i veicoli possono essere adibiti a uso	proprio o di terzi	commerciale o amichevole	di familiari e/o parenti; di estranei	di breve periodo o di lungo periodo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo può essere per	trasporto di cose	uso di terzi	uso proprio	trasporto speciale di persone
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo	è specificata sulla carta di circolazione	dipende dalle dimensioni del veicolo	dipende dalla massa complessiva e pieno carico del veicolo	non è specificata sulla carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La destinazione di un veicolo è trasporto	specifico di cose, se munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merce in determinate condizioni	di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci	di cose, se idoneo solamente al trasporto persone ed eventuali bagagli delle stesse	specifico di cose, se munito di particolari attrezzature non è idoneo al trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a locazione senza conducente è	a uso di terzi	indifferentemente a uso proprio e a uso terzi	a uso proprio	un veicolo in servizio di linea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'uso di terzi di un veicolo	è l'utilizzo dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'interessatario	avviene nell'interesse dell'interessatario della carta di circolazione	è l'utilizzo da parte di altri soggetti senza corrispettivo	avviene senza il pagamento di corrispettivo, nell'interesse dell'interessatario della carta di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi diversi dall'uso di terzi	quando il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'interessatario	quando il veicolo è utilizzato per trasporto di cose non di proprietà dell'impresa trasportatrice	quando il veicolo a uso di terzi è prestato gratuitamente, senza corrispettivo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso di terzi di un veicolo quando	è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'interessatario della carta di circolazione / DU	è utilizzato dal coniuge dell'interessatario della carta di circolazione	è utilizzato, senza corrispettivo, nell'interesse dell'interessatario della carta di circolazione	viene affidato temporaneamente ad autofficine di riparazione i cui dipendenti vi circolano previa apposizione di una "lunga prova" nella parte posteriore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non può essere considerato uso di terzi	il trasporto di merci in conto proprio	servizio di piazza per trasporto di cose	il servizio di linea per trasporto di persone	la locazione senza conducente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il corrispettivo è condizione necessaria per l'utilizzo del veicolo a uso	di terzi	speciale	proprio	privato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Si ha uso proprio	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, a esclusione del caso di leasing del veicolo	in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi, se il veicolo è utilizzato unicamente da parte del proprietario	anche nei casi in cui si ha l'uso di terzi
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di cose in uso proprio	è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni	non prevede alcuna prescrizione o limitazione	è consentito, se il veicolo è condotto da autista esterno all'impresa	non è consentito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In generale, la circolazione a bordo di un autocarro, di persone estranee alle cose trasportate è	sanzionata ai sensi del CDS	è sanzionata solamente se utilizzato in via eccezionale e temporanea per il trasporto di persone, previa autorizzazione dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile)	lecita	sanzionata solamente se l'autocarro è immatricolato N1
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto su un autocarro in conto proprio, a titolo di cortesia, di una persona estranea alle cose trasportate	configura una destinazione diversa da quella prescritta e, quindi, è sanzionabile	determina l'applicazione di una sanzione penale	è legittimo	configura una destinazione diversa da quella prescritta ma non è sanzionabile
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'utilizzo di un veicolo per destinazione o uso diversi da quello previsto nella carta di circolazione / DU	prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU	è sanzionato ai sensi del Codice civile	non è soggetto a sanzioni	è soggetto unicamente a una sanzione amministrativa pecuniaria
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel veicoli nella categoria N, persone e merci possono essere trasportate nello stesso vano	a condizione che la zona di carico sia munita di dispositivi di fissaggio progettati per proteggere le persone trasportate	senza alcuna prescrizione	esclusivamente se presente solo il conducente, senza passeggeri	in nessun caso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Alta guida di un veicolo con licenza per trasporto di merci in conto proprio, può essere proposto	il titolare della licenza o suoi dipendenti o suoi collaboratori familiari	qualsiasi soggetto, senza alcuna restrizione	esclusivamente autista esterno all'impresa	il titolare della licenza, ma non i suoi dipendenti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un autocarro per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t può trasportare esclusivamente le merci	il conducente e gli addetti al carico e allo scarico delle merci	stesso	è il conducente	il conducente e il numero di passeggeri indicato sulla carta di circolazione, anche se gli stessi non sono addetti al carico e allo scarico delle merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il trasporto di persone non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci trasportate su di un veicolo immatricolato come autocarro	è soggetto a sanzione	deve essere autorizzato dal proprietario del veicolo	è sempre consentito	deve essere autorizzato dal committente
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel veicoli adibiti al trasporto di merci possono essere trasportate persone	con funzione di "cortia" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio	non addette al carico, allo scarico o all'uso delle merci	con funzione di "cortia" delle merci, per veicoli per cui necessita l'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto	con funzione di "cortia" delle merci, per veicoli muniti di licenza in conto proprio, purché prestino servizio presso diversa impresa di trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale e quelli per trasporto specifico	sono muniti di particolari carrozzerie che li rendono idonei a specifici impieghi	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	possono essere così definiti dall'UMC (ufficio Motorizzazione civile) in base a vari allineamenti
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale	sono muniti di particolari carrozzerie elencate in modo tassativo nel regolamento CDS (CDS)	appartengono esclusivamente alla categoria internazionale N	sono definiti esclusivamente dalle norme nazionali (CDS)	presentano i medesimi allineamenti degli autoveicoli per trasporto specifico
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per uso speciale hanno caratteristiche tecniche specifiche che consentano loro di svolgere una funzione	che richiede disposizioni e/o attrezzature speciali	di trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	che richiede attrezzature specifiche per il trasporto di persone in particolari condizioni	di trasporto di merci
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per veicolo adibito a uso speciale si intende un veicolo	munito permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	munito permanentemente di speciali attrezzature atte al trasporto di persone o merci in particolari condizioni	che può essere usato soltanto per percorrere particolari tratte stradali, individuate prima della sua immatricolazione	che, per particolari esigenze del conducente diversamente abile, è modificato in tutto o in parte nei comandi di guida
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo adibito a uso speciale	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di persone	non ha una massa complessiva reale, ma solamente una massa complessiva fittizia valida ai fini fiscali	consente il trasporto generalizzato di merce
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	È classificato a uso speciale l'autoveicolo con	carrozzeria attrezzata per la frantumazione e il vaglio di inerti	furgone isoterico per il trasporto di derrate deperibili in regime di temperatura controllata	carrozzeria attrezzata per il trasporto esclusivo di animali vivi	carrozzeria cisterna per trasporto di liquidi o liquami
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli a uso speciale	devono essere muniti permanentemente di speciali attrezzature	sono veicoli eccezionali	non possono trasportare persone in nessun caso	possono essere adibiti a trasporto di qualsiasi merce

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono classificate a uso speciale le	autospaziatrici	carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie pericolose	cisterne per il trasporto di liquami	betoniere
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Gli autoveicoli per trasporto specifico sono	equipaggiati con carrozzerie idonee al trasporto di determinate merci	destinati al trasporto di cose, ma non di persone	caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature che servono a soddisfare esigenze non connesse al trasporto	individuati in modo preciso nella vigente normativa UE (Unione europea)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Un veicolo per trasporto specifico	è destinato al trasporto di determinate merci o di persone in particolari condizioni	è destinato al trasporto di non più di nove persone	non ha una portata reale, ma solamente una portata fittizia valida ai fini fiscali	è munito permanentemente di speciali attrezzature
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDS prevede che autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per poter circolare	debbono essere immatricolati e muniti di una carta di circolazione / DU	debbono essere iscritti al PRA e muniti di certificato di proprietà	siano muniti di libretto di uso e manutenzione	non abbiano bisogno di una particolare documentazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione / DU viene intestata	al soggetto che si dichiara proprietario del veicolo	al possessore del veicolo	al conducente del veicolo	a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal rapporto che lo lega al veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione di un veicolo è	l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione dello stesso	la procedura in base alla quale lo stesso viene demolto	la procedura in base alla quale lo stesso viene confiscato dall'autorità competente	la procedura in base alla quale lo stesso viene revisionato
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'intestazione della carta di circolazione / DU del veicolo riporta altresì	il codice fiscale del soggetto a cui si riferisce l'intestazione stessa	la scadenza del periodo di validità dell'assicurazione	il CAP (codice avviamento postale) della residenza o sede del soggetto a cui si riferisce l'intestazione stessa	il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del soggetto a cui si riferisce l'intestazione stessa
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'intestazione della carta di circolazione / DU a nome di persone giuridiche avviene	a nome del soggetto giuridico e con l'indicazione della sede dello stesso	esclusivamente in capo a una persona fisica con l'indicazione della residenza	a nome della persona fisica che presenta la domanda con l'indicazione della residenza	esclusivamente a cittadino con residenza in Italia
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nella carta di circolazione / DU di un veicolo nella disponibilità dell'effettivo utilizzatore in virtù di una locazione con facoltà di acquisto (leasing)	devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il nominativo del notaio e gli estremi dell'atto notarile di vendita o di locazione	non devono figurare i nominativi del locatore e del locatario	deve figurare il numero di partita IVA (imposta sul valore aggiunto) del locatore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi ceduti in locazione con facoltà di compra (leasing) devono essere immatricolati	annotando sulla carta di circolazione / DU la data di scadenza del contratto di leasing	senza alcun riferimento alla data di scadenza del contratto di leasing	esclusivamente a nome del locatore	esclusivamente a nome del locatario
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di variazione della denominazione o ragione sociale del soggetto intestatario della carta di circolazione / DU	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	non esistono incombenze particolari	occorre effettuare richiesta di aggiornamento all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile), solo in presenza di contratto di leasing	occorre, entro trenta giorni, barare la precedente denominazione e provvedere direttamente alla modifica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità	attesta che l'esemplare è conforme al tipo di veicolo omologato	consente la circolazione del veicolo	è rilasciato dagli UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	consente la circolazione del veicolo in attesa della sua immatricolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità di un veicolo è il documento che certifica	la rispondenza dello stesso alle disposizioni tecnico-costruttive di omologazione	l'avvenuto controllo tecnico (revisione)	che il veicolo è un bene mobile	l'effettuazione di un collaudo in unico esemplare
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con il termine CDC ci si riferisce a un certificato	di conformità UE (Unione europea), emesso dal costruttore del veicolo	di origine controllata, emesso dall'organo di controllo	relativo agli ecopunti, emesso dalla Camera di commercio	di origine per la circolazione, emesso dall'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità può essere emesso dal costruttore del veicolo	in forma cartacea, ma può essere sostituito da documenti smaterializzati o telematici	esclusivamente in formato telematico	in forma cartacea e può essere sostituito per i veicoli incompleti da documento smaterializzato	esclusivamente in forma cartacea
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il certificato di conformità può essere emesso dal costruttore del veicolo	per veicoli completi, incompleti o completati	per veicoli completi o completati, ma non per quelli incompleti	esclusivamente per veicoli completi	per veicoli completi o incompleti, ma non per quelli completati
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	E prevede la presentazione di apposita dichiarazione integrativa del certificato di conformità per i veicoli	di fine serie che, pur non rispondendo a tutte le norme in vigore, possono essere immatricolati con particolari procedure	completati, per le caratteristiche tecniche aggiuntive non contemplate dal certificato di conformità	costruiti in unico esemplare che, pur non rispondendo a tutte le norme in vigore, possono essere immatricolati con particolari procedure	incompleti, per le caratteristiche tecniche aggiuntive non contemplate dal certificato di conformità
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per i veicoli soggetti a omologazione UE (Unione europea) l'immatricolazione è consentita con la presentazione	del certificato di conformità, rilasciato dalla casa costruttrice	del certificato di origine, rilasciato dall'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	della dichiarazione di conformità, rilasciata dalla casa costruttrice	della scheda di omologazione, rilasciata dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il CDC (certificato di conformità) riporta tutti i dati tecnici in appositi campi	individuati dai cosiddetti codici armonizzati	integrati da ulteriori voci in base al Paese membro UE (Unione europea) di immatricolazione	diversi in base al Paese membro UE (Unione europea) di rilascio	a testo libero, definiti dalla casa costruttrice
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione dei veicoli soggetti a omologazione UE (Unione europea) può avvenire mediante dichiarazione	per l'immatricolazione in luogo del certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso	per l'immatricolazione unitamente al certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso	di conformità, se adottata la procedura telematica	di conformità in luogo del certificato di conformità, se adottata la procedura di smaterializzazione dello stesso
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'introduzione del NPI (nuovo processo immatricolativo)	i dati del CDC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED (Motorizzazione dal costruttore del veicolo)	occorre esibire il CDC (certificato di conformità), in formato cartaceo	è necessaria la creazione del codice di immatricolazione (trasposizione nazionale dell'omologazione)	i dati del CDC (certificato di conformità) sono inseriti direttamente nella memoria del CED dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'immatricolazione dei veicoli tramite NPI (nuovo processo immatricolativo) avviene esibendo	la dichiarazione per l'immatricolazione, con la dicitura "CDC telematico"	la fattura di acquisto, completa del codice di omologazione	il certificato di conformità, in originale	la dichiarazione per l'immatricolazione, completa di codice di immatricolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I veicoli provenienti da altri Stati UE (Unione europea) muniti di certificato di conformità privo del codice antifalsificazione	sono assoggettati alle procedure di nazionalizzazione, anche in presenza del codice di immatricolazione	sono assoggettati alle procedure di nazionalizzazione, esclusivamente in assenza del codice di immatricolazione	non possono essere oggetto di immatricolazione in Italia	sono assoggettati alle medesime procedure previste per i veicoli di provenienza nazionale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'abbinamento di un codice antifalsificazione ai veicoli da immatricolare è effettuato	dalla casa costruttrice	dai CED (Centro elaborazione dati) del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione)	dalla motorizzazione del Paese di provenienza, nei casi di nazionalizzazione	dal servizio tecnico di omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il codice antifalsificazione, necessario per l'immatricolazione dei veicoli	è annotato nel CDC (certificato di conformità) o nella dichiarazione per l'immatricolazione	è trasmesso mediante messaggio telefonico durante la procedura di rilascio del documento di circolazione	è annotato esclusivamente nel CDC (certificato di conformità), mai nella dichiarazione per l'immatricolazione	non è annotato in alcun documento cartaceo, poiché procedura telematica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per l'immatricolazione dei veicoli fabbricati e commercializzati in Italia	in assenza del codice antifalsificazione, occorre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sede nazionale dello stabilimento di fabbricazione	in assenza del codice antifalsificazione, occorre che essi siano centili e abilitati all'immatricolazione analoga ai veicoli oggetto di acquisto intra UE	è indispensabile il codice antifalsificazione, per le richieste effettuate direttamente a un UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	in assenza del codice antifalsificazione, occorre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la verifica formale in ordine all'assolvimento dell'IVA (imposta sul valore aggiunto)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I "veicoli di fine serie" sono	veicoli non pienamente conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che possono essere tuttavia immatricolati "in deroga"	veicoli che subiscono un restyling a fine del loro ciclo produttivo	veicoli conformi alla normativa in essere al momento dell'immatricolazione stessa, che tuttavia non possono essere immatricolati	rimanenze di magazzino delle concessionarie
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per l'immatricolazione "in deroga" dei veicoli di "fine serie" è necessario allegare	in assenza di specifica indicazione sul certificato di conformità, apposita dichiarazione integrativa del costruttore, conforme al fac-simile previsto	dichiarazione integrativa del servizio tecnico di omologazione, che li individui per numero di telaio	esclusivamente la documentazione ordinaria prevista	in presenza di specifica indicazione sul certificato di conformità, apposita dichiarazione integrativa del costruttore
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La deroga per l'immatricolazione dei veicoli di "fine serie" delle categorie M, N, O è limitata per i veicoli	completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	incompleti, a un periodo di 24 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	completi o completati, con esclusione degli autoveicoli	completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La deroga per l'immatricolazione dei veicoli di "fine serie" della categoria L è limitata	per i veicoli completi, a un periodo di 34 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	per i veicoli completati, a un periodo di 34 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione	esclusivamente per i veicoli incompleti	per i veicoli completi, a un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza della validità dell'omologazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	il totale e costante allineamento, in tempo reale, dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e della banca dati del Pubblico registro automobilistico (PRA)	che ACI sia competente al rilascio del DU, quale "centro unico di servizi" attraverso il proprio sistema informativo gestito dal Centro elaborazione dati (CED)	che il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli	che la richiesta di rilascio del DU siano effettuata attraverso diverse istanze rivolte, consecutivamente, al MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e PRA (Pubblico registro automobilistico)
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I principi fondamentali della riforma, che ha introdotto il DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) prevedono	che ACI sia responsabile per i dati relativi alla proprietà e, più in generale, per i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli	l'obbligo di consegnare al PRA (Pubblico registro automobilistico) e all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile) la documentazione cartacea	che le richieste di rilascio del DU siano effettuate esclusivamente attraverso istanza unica al PRA (Pubblico registro automobilistico)	l'emissione, distintamente, della carta di circolazione e del certificato di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Le carte di circolazione emesse prima dell'entrata a regime delle procedure DU (Documento Unico di circolazione e proprietà)	mantengono la loro validità fino a quando non verrà effettuata sul veicolo una successiva operazione per la quale è previsto il rilascio del DU	devono essere sostituite entro un anno da tale data	devono essere sostituite entro la scadenza del prossimo controllo tecnico (revisione)	mantengono la loro validità fino alla demolizione del veicolo, non essendo possibile il rilascio del DU successivamente a tale data
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non è possibile l'emissione del DU (Documento Unico di circolazione e proprietà) nel caso di	immatricolazione di rimorchi avente massa complessiva inferiore a 3.500 kg	trasferimento di proprietà di autoveicoli	nazionalizzazione di motoveicoli provenienti da Paesi membri UE (Unione europea)	operazioni di misi volta

3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La riforma che ha introdotto il Documento Unico di circolazione e proprietà (DU)	presuppone, necessariamente, la contestualità tra immatricolazione e iscrizione al PRA (Pubblico registro automobilistico)	consente comunque il rilascio della carta di circolazione provvisoria	consente la possibilità di rilascio disgiunto delle targhe di immatricolazione e del DU	non ha variato le modalità di aggiornamento della carta di circolazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime del rilascio del DU	risulta condizione necessaria che i dati trasmessi e presenti nell'ANV (Archivio nazionale veicoli) siano coerenti con la situazione giuridico-patrimoniale del veicolo risultante nel PRA	non è più possibile utilizzare la scrittura privata autenticata del notaio	non è più possibile utilizzare i titoli previsti dal Codice civile per la trascrizione al PRA	è ancora possibile il rilascio del certificato di proprietà per le istanze non gestite dal Portale del trasporto
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Sono escluse dall'ambito di applicazione della riforma del DU le operazioni relative a	veicoli che non hanno obbligo di iscrizione al PRA	veicoli che i proprietari non intendono iscrivere al PRA	veicoli eccezionali	mezzi d'opera
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	La carta di circolazione emessa in regime DU differisce dalla precedente per	l'indicazione, in basso a destra del 4° riquadro della prima pagina di: data e tipo di atto per la proprietà, indicazione del numero di esportazione progressiva PRA	l'assenza di sistemi antifalsificazione	la presenza del logo PRA, in alto a sinistra unitamente alla dicitura MIT	l'aspetto grafico, modificato nel colore di sfondo
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il procedimento di cessazione dalla circolazione per demolizione di un veicolo si conclude con l'emissione di	ricevuta, attestante l'avvenuta cessazione dalla circolazione	ricevuta, per l'emissione del certificato di cessazione dalla circolazione	DU	DU non valido per la circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU la carta di circolazione provvisoria	è stata abolita	può essere rilasciata con durata massima di 60 giorni, non rinnovabili	è stata sostituita dall'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciata solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Con l'entrata a regime delle procedure DU, l'estratto della carta di circolazione	può essere rilasciato unicamente dall'UMC (Ufficio Motorizzazione Civile)	può essere rilasciato solo nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	può essere rilasciato nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	è stato abolito
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di oggettiva impossibilità di espletare in tempo reale l'operazione di emissione del DU	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di reimmatricolazione e di trasferimento di proprietà	possono essere rilasciati documenti di circolazione provvisori nell'ambito dei procedimenti di immatricolazione, ivi comprese le nazionalizzazioni	non è possibile in alcun caso il rilascio di documenti di circolazione provvisori	può essere rilasciata la carta di circolazione provvisoria, con durata massima di 60 giorni
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Non sussiste l'obbligo di rilascio del DU per le operazioni di	cessazione dalla circolazione per demolizione	reimmatricolazione	uplicato del DU, in caso di smarrimento dello stesso	uplicato della carta di circolazione, in caso di smarrimento della stessa
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Il DU non è emesso per le operazioni di	annotazione della perdita di possesso	trasferimento di proprietà in favore degli eredi	cessazione dalla circolazione per esportazione	rettifica di errori di digitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di minivettura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica a stretta rendicontazione	è emesso un tagliando adesivo di aggiornamento della proprietà	è emesso un DU non valido per la circolazione, stampato su modulistica non a stretta rendicontazione	non viene emesso alcun documento ma viene aggiornato l'ANV e il Registro PRA
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di minivettura (intestazione di veicoli a nome di operatori commerciali per sole finalità di vendita)	il veicolo è intestato all'operatore commerciale esclusivamente per la rivendita	non può essere emesso alcun documento che ne attesti la proprietà	il veicolo è intestato all'operatore commerciale per scopi personali	il veicolo può circolare senza alcuna limitazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Per cessare dalla circolazione un veicolo per esportazione	deve essere in regola con gli obblighi di revisione e non essere presenti vincoli amministrativi, quali ipoteche, pignoramenti, ecc.	occorre preventiva immatricolazione del medesimo nel Paese di destinazione	deve essere in regola sugli obblighi della tassa automobilistica	è necessario sottoporre il veicolo a revisione dopo la richiesta di cessazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento della carta di circolazione	è emesso un nuovo DU	non è possibile l'emissione di un DU	è emesso un nuovo certificato di proprietà	non occorre preventiva denuncia agli organi di polizia, per l'emissione del nuovo documento di circolazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'annotazione del nuovo proprietario avviene mediante l'emissione di	un nuovo DU	una ricevuta da parte dello studio di consulenza	un nuovo certificato di proprietà	un tagliando di aggiornamento
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	I mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo devono essere annotati	entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata	entro 60 giorni dalla data di rilascio della ricevuta temporanea rilasciata dallo studio di consulenza	entro 60 giorni dal rilascio delle targhe	senza un preciso vincolo temporale
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di deterioramento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	occorre ripristinare l'anomalia tramite officina autorizzata	non è necessario sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa deteriorata
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	In caso di sottrazione o smarrimento delle targhe del veicolo	occorre richiedere il rinnovo dell'immatricolazione (reimmatricolazione)	non occorre sostituire il documento di circolazione	è prevista la duplicazione della targa sottratta	è prevista la duplicazione della targa ma esclusivamente in caso di smarrimento non di sottrazione
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'emissione del DU a impresa individuale avviene con riferimento	all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla residenza anagrafica di quest'ultima	all'imprenditore stesso come persona fisica, con riguardo alla sede della ditta individuale	all'impresa individuale, solo se vi sono costi deducibili e detrabili	all'impresa individuale, con riguardo ai dati della persona giuridica
3. Normativa sulla circolazione dei veicoli	L'emissione del DU a impresa individuale avviene con riferimento	all'imprenditore stesso come persona fisica, riportando il codice fiscale	all'imprenditore stesso come persona fisica, se l'impresa non è munita di partita IVA	ai dati della persona giuridica presenti nel Registro tenuto presso la CCIAA	alla sede della impresa individuale
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	L'ADR è un accordo	internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci pericolose su strada	nazionale per il trasporto di merci refrigerate su strada	internazionale per il trasporto di merci pericolose su ferrovia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Al fine del trasporto le sostanze pericolose sono	quelle contenute nella tabella A dell'accordo ADR	quelle destinate ai trasporti intermodali	le merci deperibili	quelle che possono recare danni ai veicoli
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nella tabella A (o tabella nominativa), contenuta nell'accordo ADR, le merci pericolose sono elencate in ordine	progressivo di numero ONU	alfabetico	di pericolosità	spazio
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La tabella B contenuta nell'Accordo ADR ha lo scopo di	facilitare la consultazione dell'ADR in quanto costituisce l'indice alfabetico delle diverse merci pericolose con associato il numero ONU	conoscere le sanzioni applicabili, se si viola l'accordo ADR	riconoscere le merci trasportabili in cisterna	non utilizzare la tabella A
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa	è contenuto nella tabella A dell'ADR e ne costituisce l'identificativo	non deve essere fornito dallo speditore della sostanza	non è indicato anche nella tabella B	non esiste per tutte le sostanze classificate pericolose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	La classe di pericolo delle merci pericolose raggruppa	materie aventi lo stesso pericolo principale	gruppi di materie, liquide o solide	materie trasportabili sullo stesso veicolo	le materie aventi colore simile
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa serve a	identificare in modo inequivocabile una materia pericolosa	stabilire se la materia è trasportabile in cisterna	individuare il nome commerciale della materia	identificare il pericolo di una materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero ONU di una sostanza pericolosa è costituito di	4 cifre	5 cifre e una lettera	4 cifre e una lettera	5 cifre
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Secondo l'accordo ADR il "rischio principale" di una materia è individuato nella	relativa classe di pericolo	tossicità	radioattività	pericolosità per l'uomo o l'ambiente
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Se una sostanza contiene una materia pericolosa e una non pericolosa	la classificazione può essere uguale a quella della merce pericolosa	la classificazione è sempre uguale a quella della merce pericolosa	si classifica sempre come UN 1203	non è possibile classificarla
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Se una miscela contiene due merci pericolose	si classifica con il criterio del pericolo preponderante	si classifica sempre in classe 3	la classificazione si ottiene dalla tabella B	non è possibile classificarla
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Per classificare una miscela di merci pericolose secondo l'accordo ADR occorre	utilizzare la tabella contenuta al capitolo 2	considerare sempre una sostanza liquida e una solida	utilizzare sempre una rubrica collettiva della classe 3	considerare solo sostanze liquide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le esenzioni previste dall'accordo ADR	possono essere totali o parziali	sono solo parziali	sono solo totali	non esistono esenzioni
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il trasporto di rifiuti pericolosi	non è sempre soggetto all'accordo ADR	è sempre soggetto all'accordo ADR	è soggetto all'accordo ADR solo per tragitti superiori a 50 chilometri	è sempre soggetto all'accordo ADR a meno che il trasporto non sia esente dalle prescrizioni ADR

4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il divieto di miscelazione si riferisce ai rifiuti	pericolosi, aventi differenti caratteristiche di pericolosità e ai rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi	liquidi	non pericolosi	pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Per classificare un rifiuto pericoloso come non pericoloso	non è consentito declassificarlo in un rifiuto pericoloso tramite diluizione	non è consentito declassificarlo in quanto le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili	può essere diluito o miscelato, fino a renderlo non pericoloso	può essere diluito o miscelato, fino a eliminare le sostanze pericolose contenute
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Non può essere qualificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3 "Inflammabili" un rifiuto	che può provocare corrosione cutanea	che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose	solido o liquido capace di infiammarsi in meno di cinque minuti, quando entra in contatto con l'aria	solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il conducente di un veicolo che trasporta merci pericolose, se coinvolto in un incidente	avvisa o fa avvisare gli organi di polizia	abbandona il veicolo e va alla ricerca di soccorso	informa la popolazione	non è tenuto a informare la polizia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente	devono essere tenute a portata di mano	possono essere richieste solo a mezzo fax	devono essere consultate soltanto quando è accaduto un incidente	forniscono al conducente informazioni utili al transito nella galleria
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le etichette di pericolo (ADR)	sono indicate nella colonna 5 della tabella A	devono essere applicate su tutti i veicoli che trasportano merci pericolose	sono sempre una per ogni classe	devono essere applicate sugli imballaggi vuoti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli di segnalazione arancio con numeri (ADR) devono essere applicati	su due lati opposti per ciascun compartimento del contenitore-cisterna	sui quattro lati del contenitore-cisterna	sempre sui quattro lati di un veicolo	solo avanti e dietro a un veicolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le materie trasportate in cisterna possono essere	liquide	solo liquide	solo gassose	mai solide
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Una cisterna fissa è	un serbatoio avente capacità superiore a 1.000 litri	un recipiente a forma di cubo, avente capacità inferiore a 1.000 litri	un contenitore cilindrico, avente volume superiore a 20.000 litri	una cisterna non autotportante
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Sul documento di trasporto, relativo a merci pericolose spedite in colli, secondo l'accordo ADR, occorre indicare	la quantità delle merci	il numero di emergenza da contattare in caso d'incidente	la quantità dei pannelli di segnalazione arancio da esporre sul veicolo	la quantità delle etichette da esporre sul veicolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un grande contenitore carico di merci pericolose è trasportato fino a un porto, per essere imbarcato. Per l'imbarco occorre presentare	il certificato di carico del contenitore	la più recente relazione redatta dal consulente per il trasporto di merci pericolose	la stampa della rotta che la nave deve seguire	l'ultimo attestato di bonifica del contenitore
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le "istruzioni scritte" (ADR), contenenti istruzioni e precauzioni da adottare in caso di incidente o perdita accidentale del carico, sono consegnate ai membri dell'equipaggio	dal trasportatore	dalla Polizia stradale	dallo speditore	dal destinatario
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) possono essere omesse nel caso di trasporto	in esecuzione per unità di trasporto	di liquidi infiammabili	con veicoli di massa massima ammissibile inferiore a 3,5 t	di sostanze radioattive
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte (ADR) per il conducente contengono	gli interventi da eseguire in caso di incendio	l'indirizzo del produttore delle merci pericolose	la descrizione della merce trasportata	l'indirizzo del luogo di destinazione delle merci
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Le istruzioni scritte	riportano le misure da prendere in caso di emergenza o incidente, sopravvenuti durante un trasporto	hanno una driticia trasversale rosa (id. "barriera rossa")	sono richieste solo in caso di trasporto di rifiuti pericolosi ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada)	riportano soltanto le etichette di pericolo
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nelle istruzioni scritte (ADR) per il conducente sono riportate le seguenti indicazioni	i dispositivi di protezione generale e individuale in caso di emergenza generale o nei casi di rischio per alcune particolari classi di pericolo	l'indirizzo del destinatario delle merci a cui rivolgersi in caso di emergenza	le caratteristiche degli imballaggi	gli interventi per il personale sanitario in caso di incendio o di contatto accidentale con la materia
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Nel trasporto di cose pericolose, i due segnali di avvertimento autoportanti fanno parte	dei dispositivi che ogni unità di autotrasporto ADR deve avere a bordo del veicolo	dei dispositivi supplementari prescritti per alcune classi	dei dispositivi di ogni membro dell'equipaggio	della dotazione di ogni veicolo che trasporta cose
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Non è un numero ONU	888	3145	1088	1073
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I pannelli arancioni posti su un furgone che trasporta merci pericolose	non recano alcun numero	recano i numeri ONU e di identificazione del pericolo	non occorrono sui veicoli furgonati	recano solo il numero ONU delle merci pericolose trasportate
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Un veicolo cisterna per il trasporto di merci pericolose	deve esporre le segnalazioni di pericolo, se trasporta materie pericolose	è esente dall'esporre segnalazioni di pericolo, se è stato scaricato tutto il liquido dalla cisterna	deve esporre solo i pannelli di segnalazione arancio senza numeri quando è carico di merci non pericolose	deve esporre i pannelli di segnalazione arancio senza numeri, anche quando è vuoto e bonificato
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Su un veicolo cisterna a due scomparti, carico con due sostanze pericolose, denominate "A" e "B", i pannelli devono essere apposti	avanti e dietro al veicolo senza numeri. Lateralmente devono indicare i numeri relativi ad "A" e "B" in corrispondenza degli scomparti	avanti e dietro al veicolo con i numeri. Lateralmente senza numeri	tutti con i numeri d'identificazione della materia più pericolosa	avanti e dietro al veicolo coperti. Lateralmente devono indicare i numeri relativi ad "A" e "B" in corrispondenza degli scomparti
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il numero di pericolo X338 identifica un liquido corrosivo	molto infiammabile che reagisce pericolosamente con l'acqua	che reagisce pericolosamente con l'acqua e sviluppa gas infiammabili	che reagisce pericolosamente con l'acqua	che può scatenare un'esplosione
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Il consulente per i trasporti di merci pericolose può essere	il legale rappresentante dell'impresa	solo una persona munita di certificato di formazione professionale per la guida di veicoli in ADR	solo un dipendente dell'impresa	solo una persona esterna all'impresa
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando un'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose	deve comunicare la nomina all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	deve comunicare la nomina alla prefettura	se l'azienda produce rifiuti da esplosivi, deve comunicare la nomina al prefetto	non è tenuta ad alcuna comunicazione alle autorità
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	Quando il titolare dell'azienda nomina un consulente per il trasporto di merci pericolose deve	nominare altri consulenti, se l'azienda ha sedi anche in altre province	comunicare entro trenta giorni la nomina all'UMC (Ufficio Motorizzazione civile)	inviare copia del documento d'identità del consulente alla prefettura	comunicare entro sessanta giorni la nomina al comando dei Vigili del fuoco
4. Normativa trasporto merci pericolose (ADR)	I compiti del consulente per il trasporto di merci pericolose comprendono	il rapporto di una relazione d'incidente	la formazione di tutto il personale dell'impresa	il supporto al capo dell'azienda in materia fiscale	la sorveglianza dei veicoli, quando occorre applicarla
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente il conducente	ha sempre l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso	non ha particolari obblighi	ha sempre l'obbligo di fermarsi, ma non di prestare soccorso	deve fermarsi solamente se ha la competenza per intervenire
5. Comportamento in caso di incidente	Le persone coinvolte in un incidente stradale	devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione	non devono rimuovere, in nessun caso, i veicoli dalla posizione accertata durante il sinistro	devono disporsi sul lato della strada e attendere i soccorsi	devono rimuovere, in ogni caso, i veicoli coinvolti per garantire la circolazione stradale
5. Comportamento in caso di incidente	Il conducente, coinvolto in un incidente stradale con lievi danni ai veicoli, qualora non abbia raggiunto l'accordo per la compilazione della "constatazione amichevole" deve	fornire e richiedere alla controparte i dati identificativi personali, della patente, del veicolo e dell'assicurazione RC	chiamare la polizia e attendere il suo arrivo, nonostante debba raggiungere con urgenza il luogo ove si stava recando	lasciare perdere e proseguire il viaggio	dare disposizioni di non fornire alcun dato alla controparte e di allontanarsi prendendo nota del numero di targa del veicolo antagonista
5. Comportamento in caso di incidente	Il CRS dispone che chiunque, in caso di incidente	comunque ricolligibile al suo comportamento, deve fermarsi e prestare l'assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite	con feriti comunque ricolligibile al suo comportamento non può prestare soccorso alle persone ferite, essendo parte in causa	con feriti comunque ricolligibile al suo comportamento, deve rimanere nella propria autoveettura	con feriti comunque ricolligibile al suo comportamento deve allontanarsi dal luogo del sinistro per non ingenerare comportamenti aggressivi da parte dei parenti dei feriti
5. Comportamento in caso di incidente	Quando si è coinvolti in incidente stradale	è obbligatorio fermarsi anche quando si siano verificati solo danni alle cose	conviene allontanarsi per non farsi identificare	conviene allontanarsi per non farsi arrestare in flagranza	occorre prestare il soccorso solo ai passeggeri infortunati del proprio autoveicolo
5. Comportamento in caso di incidente	Quando si è coinvolti in incidente stradale	il conducente in ogni caso deve fornire alle persone danneggiate o comunicare loro, se non presenti, le proprie generalità e le altre informazioni utili ai fini risarcitori	il conducente può allontanarsi dal luogo del sinistro, poiché sarà comunque sanzionato	con danni alle persone, non si configura mai il delitto di lesioni personali colpose o di omicidio colposo	il conducente può allontanarsi dal luogo del sinistro, se sono effettuati i rilievi e le attività di soccorso
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente con lesioni alle persone, il conducente deve fermarsi	e prestare assistenza	e fornire i propri dati poi ripartire	e guardare	se lo ritiene indispensabile
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale con lesioni alle persone	viene punito chiunque non presta l'assistenza occorrente alla vittima di un infortunio	viene punito se si presta l'assistenza occorrente alla vittima di un infortunio senza essere medico professionale	il conducente può valutare se fermarsi o proseguire	il conducente deve fermarsi, ma non prestare assistenza alle persone ferite

5. Comportamento in caso di incidente	L'obbligo di soccorso è imposto in ogni caso di incidente stradale dal quale siano derivate	lesioni anche lievi alle persone	lesioni alle persone, escludendo la persona rimasta ferita causa dell'incidente	danni alle sole cose	solo lesioni gravi alle persone
5. Comportamento in caso di incidente	Il reato di omissione di soccorso sussiste quando	si è consapevoli del danno alla persona prodotto dall'incidente in cui è rimasto coinvolto	la persona coinvolta è deceduta sul colpo	la necessaria assistenza è stata già prestata da altri, avendo avuto, prima di allontanarsi, piena consapevolezza che il proprio intervento non era necessario	investito non riporta alcuna lesione
5. Comportamento in caso di incidente	Le persone coinvolte in un incidente stradale devono adoperarsi perché non venga modificato lo stato dei luoghi e disporre le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità	in ogni caso	soltanto se nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti almeno tre veicoli	soltanto se l'incidente è avvenuto su una autostrada	non necessariamente
5. Comportamento in caso di incidente	Chiunque, in caso di incidente, comunque raccogliabile al proprio comportamento,	deve prestare l'assistenza occorrente alle persone eventualmente ferite	deve rimanere nel proprio veicolo	deve allontanarsi dal luogo del sinistro per non ingenerare comportamenti aggressivi da parte dei parenti dei feriti	non può prestare soccorso alle persone ferite, essendo parte in causa
5. Comportamento in caso di incidente	L'utente della strada, in caso di incidente comunque raccogliabile al suo comportamento	ha l'obbligo di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate	ha l'obbligo di fornire le proprie generalità solo nel caso in cui dal sinistro sia derivato un danno grave al veicolo	non ha alcun obbligo poiché in caso di sinistro stradale saranno le autorità competenti a fornire i dati relativi alle parti coinvolte	non ha l'obbligo di fornire i dati personali essendo oggetto di specifica tutela per cui nessuno può essere obbligato a fornire le proprie generalità
5. Comportamento in caso di incidente	Le violazioni agli obblighi di fermarsi e prestare soccorso in caso di incidente comportano sanzioni	penali, in caso di fuga, per chiunque non ottempera all'obbligo di fermarsi	amministrative, in caso di omissione di soccorso	amministrative, in caso di danni alle persone	penali, in caso si siano verificati solo danni alle cose
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale, il fornire assistenza e soccorso alle persone infortunate,	costituisce uno specifico obbligo di legge oltre a dovere morale	è discrezionale, per le persone che si trovano sul luogo dell'incidente	non costituisce un dovere	costituisce solamente un dovere morale
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale occorre	cercare di contenere i pericoli ambientali, potendolo fare in condizioni di sicurezza	somministrare alcool agli infortunati in stato di shock	spostare il ferito che lo richiede perentoriamente	avvertire il proprio legale prima di qualsiasi altra azione
5. Comportamento in caso di incidente	Il primo soccorso a seguito di incidente, da parte di persona non professionista sanitario,	deve comunque evitare di causare peggioramenti all'infortunato	inizia con la richiesta di documenti all'infortunato	deve essere prestato solo da operatori sanitari	necessita di consenso scritto dell'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente si dovranno	attivare i soccorsi specializzati con il numero 112 (numero di emergenza unico europeo, attivo in tutti gli Stati UE)	attendere i veicoli di servizio o di polizia stradale se si è in autostrada	attivare i soccorsi specializzati contattando il numero 115 (numero di emergenza unico europeo, attivo in tutti gli Stati UE)	attivare i soccorsi specializzati contattando l'ospedale più vicino
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente, se la vittima presenta un corpo estraneo in un occhio, il soccorritore non professionale dovrà	coprire l'occhio e aspettare l'intervento dello specialista	versare acqua nell'occhio, per idratarlo	tagliare il corpo estraneo urgentemente, anche con mezzi di fortuna	fare prendere aria all'occhio, per evitare che si asciughi
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente, se la vittima è incosciente, il soccorritore non professionale dovrà	immediatamente accertarsi se respira	mettere seduto l'infortunato	rimuovere subito l'infortunato dalla strada indipendentemente dalle lesioni che presenta	capire se l'infortunato riesce a muovere gli arti inferiori
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente con incendio dei veicoli e/o delle cose trasportate occorre	chiamare i Vigili del fuoco e domare le fiamme, ove possibile	agire senza fretta chiamando eventualmente i Vigili del fuoco	abbandonare il veicolo	chiamare i Vigili del fuoco e abbandonare il veicolo
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale il conducente	deve verificare che non vi siano fumo o fiamme nei veicoli coinvolti	deve rimuovere subito l'infortunato dalla strada indipendentemente dalle lesioni che presenta	non deve preoccuparsi dei veicoli che sopraggiungono sul luogo ove si è appena verificato l'incidente	deve adoperarsi per neutralizzare la condizione critica di eventuale instabilità statica del veicolo
5. Comportamento in caso di incidente	In situazioni di emergenza, dovute a incidente stradale, il conducente	deve cercare di evitare che altri conducenti vengano coinvolti	deve tagliare immediatamente il cavo al conducente di motociclo che ha perso i sensi in seguito all'incidente	può occuparsi prima delle cose e dopo dei feriti, nel caso di elevato valore del veicolo o della merce trasportata	deve avvertire il proprio assicuratore prima di qualsiasi altra azione
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le condizioni ambientali del luogo del sinistro devono essere comunicate ai soccorritori perché	potranno attrezzarsi per tempo e programmare di conseguenza le più congrue modalità di azione	deve essere informata l'Autorità giudiziaria	deve essere data notizia agli organi di informazione	essi possano darne atto nel loro rapporto finale
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, il numero di emergenza unico europeo attraverso il quale è possibile chiamare i soccorsi specializzati è il	112	118	115	113
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso di incidente stradale con ferito in arresto cardio-respiratorio, occorre chiamare il servizio nazionale sanitario (112)	immediatamente, prima di iniziare la rianimazione cardio-polmonare	dopo aver iniziato la rianimazione cardio-polmonare	nel momento in cui il paziente riprende conoscenza	mai
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, rispetto alle persone infortunate, il soccorritore non specializzato deve limitarsi a	eseguire le manovre salvavita solo in un secondo momento altre eventuali manovre utili e non rischiose	fermare i veicoli in transito e chiedere se a bordo c'è un medico	chiamare il 118	tranquillizzare l'infortunato nell'attesa dei mezzi di soccorso
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente stradale, il primo soccorso	significa attuare semplici e immediate misure sanitarie nei riguardi di una persona infortunata	è fornito a un infortunato solo se si è frequentato un corso da soccorritore e superato il relativo esame	non è un obbligo giuridico	inizia con la richiesta dei documenti di riconoscimento all'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, l'arresto respiratorio si verifica quando l'infortunato	non ha più movimenti respiratori	è immobile in posizione supina	è politraumatizzato	ha perso conoscenza
5. Comportamento in caso di incidente	La manovra di valutazione della respirazione effettuata dal soccorritore	è differente negli infortunati non traumatizzati rispetto a quelli traumatizzati	negli infortunati traumatizzati, va effettuata mantenendo il capo del soggetto piegato all'indietro	negli infortunati traumatizzati, va effettuata mantenendo il capo e il collo del soggetto in asse col tronco	è indifferente rispetto alle condizioni degli infortunati
5. Comportamento in caso di incidente	Un soccorritore può monitorare la funzionalità respiratoria in un soggetto incosciente	guardando i movimenti del torace, ascoltando eventuali rumori respiratori, ponendo la mano sotto il suo naso per sentire il respiro sulla propria pelle	chiedendo all'infortunato se riesce a respirare senza difficoltà	attraverso la rilevazione del polso radiale	sperdendo la lingua dell'infortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Se l'infortunato di un incidente stradale non respira occorre	porlo in posizione supina mantenendo il suo collo in estensione	cercare di rimetterlo in piedi	buttargli acqua fresca sul viso	sollevargli le gambe
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, qualora ci si trovi di fronte a una persona in arresto cardio-respiratorio occorre chiamare i soccorsi	e procedere con le altre fasi del protocollo BLS (Basic life support - supporto vitale di base)	e allontanarsi	e eseguire la manovra di Heimlich	e posizionare la persona nella posizione di Trendelenburg
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un infortunato in arresto cardio-respiratorio occorre chiamare i soccorsi, quindi	procedere con le altre fasi del protocollo BLS (Basic life Support)	posizionare la persona nella posizione di Trendelenburg	allontanarsi, perché non c'è più bisogno	eseguire la manovra di Heimlich
5. Comportamento in caso di incidente	Durante una rianimazione cardio-polmonare è possibile usare l'eventuale defibrillatore a disposizione	il prima possibile	dopo le 30 compressioni toraciche	dopo le 2 ventilazioni polmonari	dopo 5 cicli di compressioni/ventilazioni
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in presenza di un trauma cranico ci si deve	sempre considerare la possibilità di gravi danni cerebrali, anche non immediatamente manifesti	far assumere all'infortunato la posizione eretta nell'attesa dei soccorsi specializzati	tamponare l'eventuale fuoriuscita di sangue dal naso	se vi è fuoriuscita di sangue da un orecchio impedire il deflusso di sangue
5. Comportamento in caso di incidente	Occorre soccorrere l'infortunato di incidente stradale che presenta trauma cranico	ponendolo nella posizione laterale di sicurezza, disteso sul fianco con il braccio corrispondente stesso perpendicolarmente al corpo e l'arto inferiore controarticolato piegato in modo che il ginocchio tocchi il terreno	ponendolo nella posizione frontale di sicurezza, piegato in avanti con le braccia appoggiate alle ginocchia	somministrando bevande alcoliche, per mantenerlo cosciente	sdraiandolo sulla schiena con le gambe alzate, in modo che le ginocchia non tocchino il terreno
5. Comportamento in caso di incidente	Nel caso ci si trovi a soccorrere una persona in stato di shock occorre	allertare subito il 118 e non abbandonare la vittima	utilizzare il prima possibile il defibrillatore	eseguire immediatamente la rianimazione cardio-polmonare	allertare i parenti della persona
5. Comportamento in caso di incidente	La posizione ideale per soccorrere una vittima di incidente in stato di shock è quella	supina (sdraiata sul dorso)	sdraiata sulla pancia	laterale di sicurezza	eretta (in piedi)
5. Comportamento in caso di incidente	La vittima di incidente in stato di shock presenta	stato di agitazione e anche di confusione mentale	abrasioni superficiali	un marcato rossore del volto	battiti del cuore frequenti e violenti
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, una emorragia arteriosa si riconosce perché	il sangue esce a fiotti, in modo zampillante, sincrono con il polso	il sangue è povero di ossigeno, di colore rosso scuro e carico di anidride carbonica	il sangue esce per un breve periodo quindi ci sarà emostasi spontanea	la fuoriuscita del sangue è continua, non a fiotti
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo è opportuno che il soccorritore esegua, su persona adulta, la manovra di Heimlich	dopo aver provveduto a eseguire una serie i colpi dorsali senza successo	appena sopraggiunge lo stato di incoscienza nel paziente	in nessuna situazione	immediatamente

5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e l'fortunato non respira, occorre	porlo in posizione supina mantenendo il suo collo in estensione	sollevargli le gambe	cercare di rimetterlo in piedi	rianimarlo, scuotendolo energicamente
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di lesioni della cavità toracica	se l'fortunato è cosciente, deve essere tenuto in posizione semiseduta	bisogna indurre l'fortunato a parlare o a tossire	se l'fortunato non respira, bisogna adenersi dall'interventire	ove non ci siano lesioni alla schiena, bisogna spostare l'fortunato
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di lesioni della cavità toracica	se l'fortunato è incosciente, deve essere tenuto in posizione di sicurezza, con il fianco lesa poggiato a terra	occorre idratare continuamente l'fortunato	l'fortunato non prova alcun dolore nella respirazione	bisogna verificare che l'fortunato si muova il più possibile
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le ustioni termiche devono essere raffreddate	utilizzando acqua	utilizzando alcool	utilizzando bendaggi	applicando ghiaccio direttamente sulla zona lesa
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, le ustioni dovrebbero essere medicate mediante	protezione con una medicazione sterile e morbida	applicazione di oli o, se disponibile, di talco	asportazione della pelle ustionata	applicazione del laccio emostatico
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso ustioni il soccorritore deve	impedire al ferito di correre, se ha i vestiti in fiamme	adenersi dall'interventire per proteggersi e chiamare i Vigili del fuoco	staccare i residui di tessuto aderenti alle parti ustionate della vittima	bagnare le ustioni con acqua calda
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di infortunato con una lussazione, il soccorritore non professionale deve	evitare di ripristinare i naturali rapporti articolari e immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova	ripristinare i naturali rapporti articolari e immobilizzare l'arto	eseguire il prima possibile la manovra di Heimlich	porre in trazione l'arto finché non rientra in posizione normale
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, una frattura può essere	composta o scomposta	dritta o ritorta	pulsante o continua	diretta o indiretta
5. Comportamento in caso di incidente	Nell'ambito del soccorso alle persone coinvolte in incidenti stradali, in caso di frattura	non si deve tentare di riportare le parti dell'osso nella posizione originaria	non esposta di un arto non occorre fare niente e limitarsi solo a spostare l'fortunato	a un arto bisogna misurare immediatamente la temperatura corporea dell'fortunato	non vi è deformazione della parte interessata
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti, i conducenti devono compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente	riportando il disegno schematico indicante la posizione dei veicoli e la dinamica dell'incidente	riportando il codice fiscale di tutte le persone coinvolte e che hanno assistito all'incidente	riportando i dati della licenza comunitaria	soltamente se uno dei veicoli coinvolti è dotato di rilevatore satellitare
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti, occorre	compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente e, se possibile, farlo sottoscrivere dalla controparte	far sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente agli agenti di polizia intervenuti	sottoscrivere il modulo di constatazione amichevole di incidente in bianco, facendolo poi compilare dall'agenzia di assicurazione	annotare sul modulo di constatazione amichevole di incidente il numero dei chilometri percorsi dai veicoli
5. Comportamento in caso di incidente	In caso di incidente senza feriti	occorre segnalare l'eventuale presenza di sostanze scivolose e/o oleose	non è necessario constatare i danni ai veicoli e alle cose	A inutile segnalare il pericolo tramite il segnale di veicolo fermo	è obbligatorio richiedere l'intervento di personale medico specializzato
5. Comportamento in caso di incidente	Ogni membro dell'equipaggio di un veicolo in ADR deve avere un giubbotto	fluorescente, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi	ignifugo, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi	fluorescente, un dispositivo portatile d'illuminazione, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per le ginocchia	fluorescente, un estintore, un paio di guanti di protezione e un dispositivo di protezione per gli occhi